SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 settembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** “Foglio delle inserzioni”*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. **134**.

Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente: «14-*bis*. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.».

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, di cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0148

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. **135**.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, per i rapporti con le regioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.»;

b) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – direttiva 2004/49/CE

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:

a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;

b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;

c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;

d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione.».

2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera *a)*, dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la

sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-*ter*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«m-*quater*) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».

2. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini del comma 1, lettera m-*quater*), i concorrenti allegano, alternativamente: *a)* la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; *b)* la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

3. L'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

4. All'articolo 49, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 4.

Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le seguenti lettere: a-*bis*) e a-*ter*);

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite dalla seguente: «avvio»;

c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;

d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aggiornamenti»;

e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima»;

f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;

g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4 dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di coefficienti e

caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonché garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché, per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla metà. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.

5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall'autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

Art. 5.

Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera *a)*, le parole: «incluso destrosio e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché»;

b) al punto 1, lettera *b)*, le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonché prodotti derivati purché»;

c) al punto 6, lettera *a)*, le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Art. 7.

Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi – Procedura d'infrazione n. 2007/4915

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas natu-

rale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE – Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE

1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 9.

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.».

Art. 10.

Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri – Procedura d'infrazione n. 2008/4421

1. All'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.».

Art. 11.

Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia – Procedura d'infrazione n. 2003/4648 – sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08

1. Al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 17:

1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

b) al primo comma dell'articolo 38-*ter*:

1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

2) il terzo periodo è soppresso.
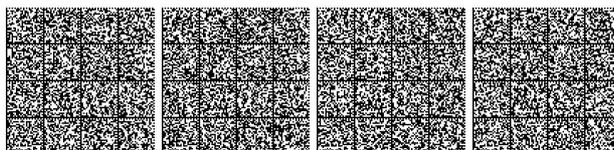
Art. 12.

Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ – Procedura d'infrazione n. 2008/4524

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 è inserito il seguente:

«141-*bis*. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.».

Art. 13.

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati – Procedura d'infrazione n. 2004/2190

1. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia» sono soppresse.

2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, nel comma 5:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21.»;

b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.

3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantità complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi commerciali nazionali e non ancora assoggettati all'imposta di consumo di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è applicata l'imposta di consumo prevista, per gli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nella formulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. All'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *i)* e *l)* sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;

l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;»;

b) dopo la lettera *l)* sono inserite le seguenti:

1-*bis*) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;

1-*ter*) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa;

1-*quater*) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.».

Art. 14.

Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145

1. Nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 10-*ter*. *(Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero)*. — 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati ne-

gli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
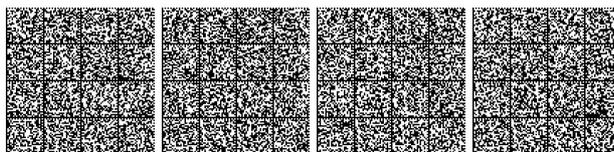
2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;

c) società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010.
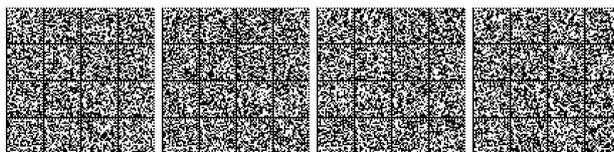
Art. 15.

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.».

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)*, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da *a)* a *d)* cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b)*, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono
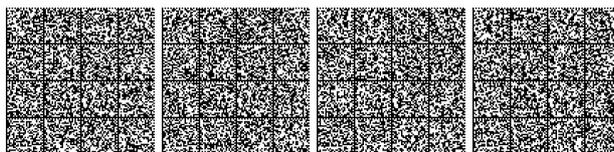
comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.»;

e) al comma 10, primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

f) al comma 10, alla lettera *a)* la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;

g) al comma 10, la lettera *e)* è soppressa.

2. All'articolo 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso.

Art. 16.

Made in Italy e prodotti interamente italiani

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-*bis,*».

6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

"49-*bis* – Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-*ter*. È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-*bis*, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

Art. 17.

6° Censimento generale dell'agricoltura

1. In considerazione della necessità e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, è autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.

3. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.
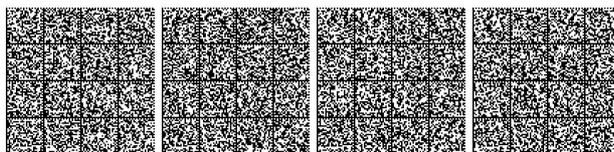
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'articolo 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT.

Art. 18.

Disposizioni in materia di prelievo mensile

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.

Art. 19.

Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE

1. All'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società di cui al comma 1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti.».

2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17 e per la parte residua sono riversate alla contabilità speciale di cui all'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 20.

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. **136**.

Regolamento di organizzazione del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (CUFA), ai sensi dell'articolo 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 32, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che inserisce il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia nell'organizzazione del Ministero della difesa e demanda a un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la definizione dell'organizzazione della struttura, ricollegando all'entrata in vigore del regolamento la contestuale abrogazione del regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente erezione in ente morale del Circolo stesso e approvazione del relativo statuto;

Visti i regi decreti 27 aprile 1936, n. 1040 e 22 giugno 1939, n. 1108, il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, nonché i decreti del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, 27 ottobre 1951, n. 1838, 18 maggio 1964, n. 628, 16 febbraio 1973, n. 183 e 7 ottobre 1977, n. 895, concernenti successive sostituzioni e abrogazioni, ovvero modificazioni dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679, concernente, modificazioni dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, il quale, tra l'altro, pone l'ente stesso sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e ne conferisce la presidenza onoraria e l'esercizio dell'alta autorità al Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 24 che riconosce allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, compresa l'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia e ai loro familiari da enti e organismi appositamente costituiti;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4, nella parte concernente l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi e quote di proventi riscossi per conto di enti, nonché di oblazioni e simili, fatte a scopo determinato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi e in particolare gli articoli 10, comma 1 e 74, comma 1, nei quali sono contenute, rispettivamente, le disposizioni relative alla deducibilità dei contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e quelle che escludono gli organi e le amministrazioni dello Stato, anche se dotate di personalità giuridica, dal novero dei soggetti passivi d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, concernente approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, concernente il regolamento per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 1, comma 50, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa, e il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e successive modificazioni, concernente regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visti l'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 novembre 2008 e 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni e denominazioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «capo della gestione finanziaria», l'agente che espleta le attività di predisposizione e di esecuzione degli atti negoziali e che sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;

b) «capo della gestione patrimoniale», l'agente che svolge le attività connesse alla gestione dei materiali;

c) «capo del servizio amministrativo», il responsabile dell'attività gestionale del Circolo;

d) «centro di costo», l'unità organizzativa cui vengono imputati i costi diretti e indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;

e) «Circolo», il Circolo Ufficiali delle Forze armate d'Italia;

f) «codice dei contratti pubblici», il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

g) «costo», la causa economica dell'uscita finanziaria diretta all'acquisizione di beni o servizi che incide negativamente sul patrimonio del Circolo;

h) «direttore», l'organo con funzione di comandante dell'ente, competente a decidere anche in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività del Circolo sulla base del programma di attività;

i) «entrata finanziaria», l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;

l) «gestione erariale», il complesso delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della difesa dedicate al funzionamento del Circolo, nonché la gestione amministrativo-contabile dei beni e delle assegnazioni di fondi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero;

m) «gestione ordinaria», la gestione economico-finanziaria delle risorse diverse da quelle costituite dalle assegnazioni disposte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

n) «istituto», l'istituto di credito o la Società poste italiane s.p.a. che, previa sottoscrizione di specifica convenzione, provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese per conto del Circolo;

o) «programma di attività», il programma di massima delle attività che si svolgono nel corso dell'esercizio successivo a quello di riferimento, elaborato in base alle indicazioni formulate dal Consiglio di amministrazione;

p) «RAD», il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167;

q) «ricavo o provento», la causa economica dell'entrata finanziaria derivante dallo scambio di beni o servizi che incide positivamente sul patrimonio del Circolo;

r) «risultato di amministrazione», la somma algebrica tra l'attivo o il deficit di cassa, i residui attivi e i residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato è considerato, rispettivamente, di avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;

s) «spesa», l'aspetto economico di un'uscita finanziaria consistente nell'impiego di risorse finanziarie;

t) «uscita finanziaria», la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

Art. 2.
Natura del Circolo

1. Il Circolo è un organismo dotato di autonomia amministrativa e contabile, inserito in struttura ordinativa nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'organismo e la struttura ordinativa sono preposti, rispettivamente, alla gestione ordinaria e a quella erariale.

2. Il Circolo è posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ne è Presidente onorario il Ministro della difesa, che esercita l'alta vigilanza.
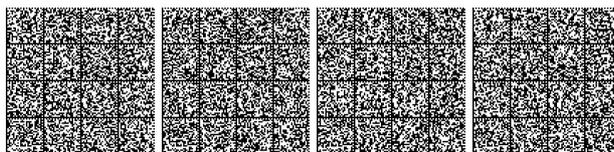
3. Il Circolo persegue le seguenti finalità:

a) sviluppo e consolidamento dello spirito di corpo tra tutti gli ufficiali appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza;

b) promozione delle attività culturali, ricreative e di protezione sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari;

c) funzioni di rappresentanza del vertice politico-militare del Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza.

4. Il Circolo svolge la propria attività istituzionale in Roma, con sede principale nel «comprensorio Barberini», presso la Palazzina Savorgnan di Brazzà e le Antiche scuderie. Il Circolo può destinare a proprie sedi ulteriori strutture concesse in uso, ovvero acquisite a qualsiasi titolo.

Capo II

ISCRITTI AL CIRCOLO

Art. 3.

Iscritti al Circolo

1. Gli aderenti al Circolo si distinguono in:

a) iscritti a titolo d'onore;

b) iscritti di diritto;

c) iscritti a domanda;

d) iscritti a titolo straordinario;

e) associati.

2. Gli iscritti a titolo d'onore, esentati dal pagamento delle quote, sono:

a) il Presidente della Repubblica e i Presidenti emeriti della Repubblica;

b) il Ministro della difesa e i precedenti Ministri della difesa;

c) i Sottosegretari di Stato per la difesa in carica;

d) gli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza decorati di Medaglia d'oro al valor militare;

e) gli ufficiali che hanno ricoperto le cariche di Capo di Stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, di Capo di Stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dopo la cessazione dal servizio;

f) alte personalità che hanno acquisito titoli significativi di benemerenza, nel campo militare e civile, con deliberazione del consiglio di amministrazione preventivamente comunicata al Ministro della difesa.

3. Gli iscritti di diritto, tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile, sono gli ufficiali in servizio delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Gli iscritti a domanda, tenuti al pagamento anticipato della quota di partecipazione per un'intera annualità, sono:

a) gli ufficiali in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, anche nel caso in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, a qualunque titolo;

b) i coniugi superstiti degli ufficiali, qualora non abbiano contratto nuove nozze e, in ogni caso, gli orfani maggiorenni, previa approvazione del Consiglio di amministrazione.

5. Gli iscritti a titolo straordinario che ne facciano richiesta, previa approvazione del Consiglio di amministrazione e tenuti al pagamento anticipato della quota di partecipazione per un'intera annualità, pari al doppio di quella dovuta dagli iscritti di diritto, sono:

a) i dirigenti civili con incarichi di livello dirigenziale generale e non generale nell'Amministrazione della difesa;

b) i membri del Consiglio della magistratura militare in carica e i magistrati militari.

6. Sono ammessi all'ingresso e alla fruizione dei servizi ordinari:

a) i familiari di tutti gli iscritti;

b) gli orfani minorenni degli ufficiali;

c) gli ospiti dei soggetti iscritti, solo se accompagnati da questi ultimi.

7. Coloro i quali siano stati allievi delle scuole militari delle Forze armate e siano iscritti alle relative associazioni possono essere associati al Circolo, previa domanda, da presentarsi per il tramite dell'associazione di appartenenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La quota a carico degli associati è quella prevista per gli iscritti a titolo straordinario di cui al comma 5.

Capo III

ORDINAMENTO

Art. 4.

Dipendenza

1. Il Circolo è posto ordinativamente alle dipendenze del Segretario generale della difesa.

2. Il Segretario generale della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-amministrativa, nonché di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa.

3. Il Segretario generale della difesa può delegare le funzioni di cui al comma 2 ad uno dei Vice segretari generali della difesa.
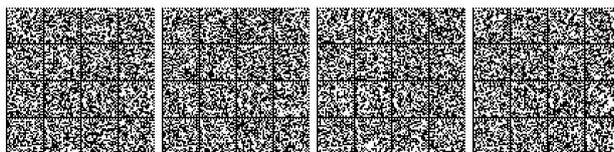
Art. 5.

Struttura

1. La struttura organizzativa del Circolo è articolata in organi e uffici, deputati a compiti di gestione ordinaria o erariale.

2. Il Segretario generale della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, può assegnare al Circolo un contingente di personale militare e civile tra le unità in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti per il relativo personale.

3. Il personale militare e civile destinato al Circolo, ai sensi del comma 2, è amministrato dagli enti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero dagli uffici del Ministero della difesa per il personale civile, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 6.

Organi principali

1. Sono organi del Circolo:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti degli organi svolgono i propri incarichi a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.

Art. 7.

Presidente

1. Il presidente è ufficiale generale, anche appartenente ad una delle categorie di personale in congedo e iscritto a domanda al Circolo. È nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa. Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le decisioni del consiglio di amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale di un vicepresidente, ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8.

Direttore

1. Il direttore è tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attività, svolge le funzioni di cui all'articolo 4 del RAD.

2. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e, in caso di impedimento, può farsi rappresentare dal capo del servizio amministrativo.

3. Ai fini della gestione ordinaria, di cui all'articolo 13, il direttore assicura:

a) la corretta applicazione della normativa;

b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) il regolare svolgimento di tutte le attività del Circolo;

d) la predisposizione e la presentazione, nei termini previsti, del bilancio di previsione e del rendiconto generale, concernente la gestione ordinaria, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione e all'approvazione del Segretario generale della difesa, cui compete il potere di vigilanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione del Circolo, nominato con decreto del Ministro della difesa, è composto da otto membri, di cui almeno tre scelti tra i soci di diritto:

a) il Presidente del Circolo, che convoca e presiede il consiglio;

b) un ufficiale generale, designato consigliere dal Capo di Stato maggiore della difesa preferibilmente tra i soci iscritti a domanda delle categorie in congedo, che assume anche la carica di vicepresidente del Circolo e sostituisce nelle funzioni il presidente in caso di sua assenza o impedimento;

c) tre ufficiali generali o grado corrispondente, uno per Forza armata, designati consiglieri dai rispettivi Capi di Stato maggiore;

d) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale della Guardia di finanza;

f) un dirigente civile, designato consigliere dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 1.

3. Agli effetti degli articoli 4 e 8, il consiglio di amministrazione relaziona il Segretario generale della difesa, per il tramite del Presidente, in ordine a eventuali situazioni problematiche insorte nei rapporti funzionali con il direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria.

4. Il Consiglio di amministrazione, con riguardo alla gestione ordinaria:

a) sovrintende alle attività del Circolo;

b) delibera il bilancio di previsione e il rendiconto generale, relativo alla gestione ordinaria, da sottoporre all'approvazione del Segretario generale della difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *d)*;

c) propone, per l'approvazione del Ministro della difesa, le norme interne di funzionamento e quelle per la regolamentazione delle relative attività e dei servizi resi dal Circolo;

d) delibera le spese di straordinaria amministrazione;

e) indirizza il direttore in ordine alle spese di ordinaria amministrazione;

f) autorizza l'impiego in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato delle risorse finanziarie eventualmente eccedenti le normali esigenze di spesa;

g) propone gli importi delle quote dovute da ciascuna categoria di iscritti, da stabilire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 3 del 2003;

h) delibera il piano dettagliato delle attività negoziali di cui all'articolo 53, comma 2;

i) propone le modifiche al presente regolamento;

l) delibera sulle ammissioni dei soci e degli associati al Circolo, nei casi previsti dall'articolo 3 e su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno, connesso alle esigenze istituzionali e di funzionamento del Circolo.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal presente regolamento limitatamente alla gestione ordinaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, e all'articolo 13, comma 1. Esso è composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, nonché da un funzionario designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge le funzioni di presidente.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità. In particolare, provvede a:

a) controllare l'andamento contabile e amministrativo;

b) accertare, almeno ogni trimestre, la concordanza tra le risultanze delle scritture contabili e le risultanze dei conti correnti bancario o postale e degli eventuali titoli in custodia;

c) fornire valutazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale.

3. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, a prendere visione di atti e documenti amministrativi o contabili. Essi sono tenuti a riferirne al Collegio.

4. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione la cui convocazione viene loro notificata.

Art. 11.

Servizio amministrativo, Ufficio attività istituzionali, Ufficio segreteria e personale

1. Il servizio amministrativo del Circolo è diretto dal Capo del servizio amministrativo con riguardo sia alla gestione erariale sia a quella ordinaria di cui all'articolo 12.

2. Il Capo del servizio amministrativo svolge, relativamente alle due distinte gestioni, le funzioni di cui all'articolo 6 del RAD. In particolare:

a) adotta gli atti negoziali connessi con le due gestioni;

b) ordina i pagamenti e le riscossioni;

c) ordina il carico e lo scarico dei materiali;

d) dirige e coordina la gestione amministrativa e finanziaria del Circolo nel suo complesso.

3. Il Capo del servizio amministrativo è nominato dal Segretario generale della difesa tra gli ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito, del Corpo di commissariato della Marina o dell'Aeronautica militare, ovvero del ruolo tecnico logistico, specialità di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su designazione dello Stato maggiore di forza armata competente o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8, il direttore del Circolo, in qualità di Comandante dell'ente, si avvale del servizio amministrativo di cui al comma 1 e dei seguenti uffici:

a) ufficio attività istituzionali, retto da un ufficiale superiore, con il compito di presiedere a tutte le attività volte al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 3;

b) ufficio segreteria e personale, retto da un ufficiale superiore che espleta le attività di segreteria del Circolo, di supporto al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti e di gestione del personale militare e civile in servizio presso il Circolo, nonché altri servizi di carattere generale.

5. Per l'espletamento dei compiti amministrativi e contabili, relativi alla gestione erariale e a quella ordinaria, il capo servizio amministrativo si avvale del capo della gestione finanziaria e del capo della gestione patrimoniale, che sono posti alle sue dirette dipendenze, nonché del cassiere che dipende dal capo della gestione finanziaria. Tali organi esercitano le funzioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del RAD.

Capo IV

RISORSE

Art. 12.

Entrate

1. Le entrate del Circolo sono costituite da:

a) quote obbligatorie a carico dei soggetti iscritti di diritto, versate mensilmente dall'ente amministrativo competente, mediante ritenuta a bilancio sugli emolumenti corrisposti;

b) quote versate dai soggetti comunque iscritti;

c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;

d) corrispettivi versati dai fruitori delle attività rese dal Circolo;

e) maggiorazione forfetaria fissa applicata sui prezzi di costo dei beni e servizi resi dal Circolo a compensazione delle spese generali di funzionamento, nei casi previsti dall'articolo 13;

f) rendite derivanti dall'investimento delle risorse eventualmente eccedenti il normale fabbisogno;

g) altre entrate eventuali e diverse;

h) eventuali contributi ministeriali o di enti;

i) assegnazioni disposte dal Ministero della difesa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 13.

Gestione erariale e gestione ordinaria

1. Nell'ambito della gestione del Circolo, svolta con criterio unitario, le entrate di cui all'articolo 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, danno luogo alla gestione ordinaria, assicurata attraverso un processo coordinato di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, disciplinato dal presente regolamento.

2. Le entrate di cui all'articolo 12, lettera *i)*, confluiscono nella gestione erariale disciplinata dal RAD e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo regolamento.

3. Alle entrate di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 610, secondo comma, del regio decreto 24 maggio 1924, n. 827, e l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468. I proventi derivanti dalle entrate possono, per la parte eccedente il soddisfacimento delle esigenze istituzionali, essere impiegati nell'acquisto di titoli del debito pubblico italiano a breve o medio termine oppure in altri investimenti mobiliari espressamente autorizzati dal Segretario generale della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. La disciplina della gestione ordinaria è dettata dal Titolo II del presente regolamento.

Art. 14.

Spese

1. Sono poste a carico della gestione ordinaria tutte le spese per l'acquisizione di beni e servizi, nonché quelle generali di funzionamento, correlate al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 2.

2. Nel caso in cui le attività del Circolo siano richieste a titolo particolare e ad uso esclusivo da parte di autorità di vertice del Ministero della difesa o da iscritti, questi sono tenuti a corrispondere il relativo controvalore, determinato sulla base delle spese sostenute dal Circolo per l'acquisizione dei beni e servizi erogati, maggiorate di una quota pari al dieci per cento dell'onere stesso, a compensazione delle spese generali di funzionamento.

Capo V

MATERIALI

Art. 15.

Gestione dei beni immobili

1. I beni immobili sono dati in consegna al direttore del Circolo, il quale è personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

2. La consegna è effettuata in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, alla presenza di un rappresentante del Segretariato generale della difesa all'uopo incaricato.

3. L'uso di locali, impianti e attrezzature del Circolo, da parte delle ditte o società affidatarie di appalto di servizi, si intende in comodato d'uso per i soli scopi istituzionali del Circolo indicati nei relativi atti negoziali di affidamento.

Art. 16.

Gestione dei beni mobili

1. Il Circolo provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.

2. Le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni mobili e del materiale di facile consumo, nonché la nomina dei consegnatari, sono disciplinate dal Capo IX del RAD.

TITOLO II

GESTIONE ORDINARIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17.

Autonomia finanziaria

1. L'attività finanziaria, amministrativa e contabile del Circolo è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

2. Il Circolo possiede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, nei limiti delle proprie risorse economiche e finanziarie.

3. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale si svolge nel rispetto del presente regolamento, nonché in coerenza col programma di attività.

Art. 18.

Gestione delle risorse

1. La gestione è condotta con criteri di unitarietà. Nell'ambito della stessa, trovano evidenza la gestione erariale e quella ordinaria, rispettivamente disciplinate dal RAD e dal presente regolamento.

Art. 19.

Funzioni e responsabilità del direttore e del capo del servizio amministrativo

1. Il direttore del Circolo è il comandante ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n. 545, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Il capo del servizio amministrativo coadiuva il direttore nella realizzazione dei fini istituzionali del Circolo ed esplica i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11.

Art. 20.

Principi informatori per la gestione ordinaria e la formazione del bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione.

3. Tutte le entrate e tutte le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza possibilità di compensazione.

4. Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa e l'unità elementare è rappresentata dal capitolo, la cui denominazione è definita dal capo del servizio amministrativo, in sede di predisposizione del medesimo bilancio di previsione, in base all'oggetto della spesa.

5. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente, definiti al momento della redazione del documento previsionale.

6. Per ogni capitolo, il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

7. Si considerano incassate le somme versate al cassiere e pagate quelle erogate dallo stesso.

8. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

9. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio, previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative del Circolo.

10. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, il quale può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità.

11. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Quelle svolte per conto del Ministero della difesa o di altri organismi pubblici o privati ed autorizzate sono evidenziate nel bilancio ai sensi dell'articolo 18 e delle stesse deve essere data completa informazione in apposito allegato al bilancio stesso.

12. Il Circolo iscrive nel bilancio preventivo, quale entrata a titolo di assegnazione, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso qualora l'ammontare non sia stato ancora stabilito.

Capo II

DOCUMENTI PREVISIONALI

Art. 21.

Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione, predisposto dal capo del servizio amministrativo, d'intesa con il direttore, è deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce ed è approvato dal Segretario generale della difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

2. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:

a) il preventivo finanziario, il cui modello è riportato nell'allegato 1 al presente regolamento;

b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, il cui modello è riportato nell'allegato 2 al presente regolamento.

3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

a) la relazione programmatica;

b) il bilancio pluriennale, il cui modello è riportato in allegato 3, al presente regolamento;

c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, il cui modello è riportato in allegato 4 al presente regolamento.

4. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e costituisce limite non superabile per gli impegni di spesa.

Art. 22.

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è redatto solo in termini di competenza, per un periodo non inferiore al triennio, in relazione al programma delle attività.

2. Il bilancio pluriennale, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera *b)*, allegato al bilancio di previsione annuale del Circolo, non ha valore di autorizzazione di spesa.

3. Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, sono apportate le eventuali rettifiche al bilancio pluriennale che non costituisce oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale.
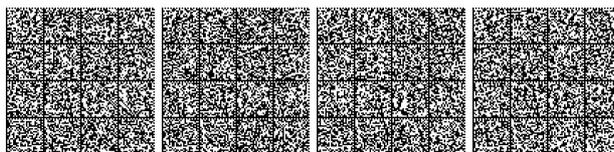
Art. 23.

Struttura del bilancio di previsione

1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

a) Titolo I - Entrate correnti;

b) Titolo II - Entrate diverse ed eventuali;

c) Titolo III - Entrate in conto capitale;

d) Titolo IV - Entrate per partite di giro.

2. Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli:

a) Titolo I - Uscite correnti;

b) Titolo II - Uscite in conto capitale;

c) Titolo III - Uscite per partite di giro.

3. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le uscite si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. L'oggetto dei capitoli è definito dal capo del servizio amministrativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, secondo criteri di omogeneità e chiarezza.

4. Le entrate e le uscite descritte nei commi 1 e 2 sono rappresentate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1.

5. Ai soli fini comparativi, il bilancio di previsione riporta anche i dati previsionali assestati dell'anno precedente.

6. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'ente, nonché le somme rese disponibili al cassiere per le spese di modesta entità.

Art. 24.

Quadro generale riassuntivo

1. Il bilancio di previsione, di cui all'articolo 21, comma 2, si conclude con un quadro generale riassuntivo, redatto in conformità al modello in allegato n. 2 al presente regolamento, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.

Art. 25.

Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 4.

2. La tabella di cui al comma 1 fornisce adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.

3. Del presunto avanzo di amministrazione si potrà disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.

4. Del presunto disavanzo di amministrazione va tenuto obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il Consiglio di amministrazione nella relativa deliberazione illustra i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

5. Nel caso di risultato di amministrazione peggiore rispetto a quello stimato nella tabella di cui al comma 1, accertato in sede di consuntivo, il direttore ne informa, con sollecitudine, il Consiglio di amministrazione, adottando i necessari provvedimenti volti ad eliminare tale scostamento.

Art. 26.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nel bilancio di previsione, di competenza e di cassa, è iscritto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare deve essere compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle uscite correnti.

2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, sono effettuati con apposito provvedimento del direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino al 30 novembre di ciascun anno. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

Art. 27.

Variazioni e storni al bilancio

1. Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono consentite soltanto in presenza della necessaria copertura finanziaria.

3. Il direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, con apposito provvedimento può disporre l'utilizzazione delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalità.

4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza, o viceversa.

5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

Art. 28.

Esercizio provvisorio

1. Nel caso in cui l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio a cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di amministrazione può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente predisposto, è consentita la gestione provvisoria. In tal caso, si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

Capo III

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 29.

Gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. Il capo del servizio amministrativo cura che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano tempestivi e per l'intero importo.

Art. 30.

Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il capo della gestione finanziaria, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.

2. L'accertamento presuppone:

a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'ente;

b) la certezza del credito, ossia la verifica che lo stesso non sia soggetto ad oneri o condizioni;

c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato.

3. L'accertamento delle entrate avviene:

a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore;

b) per le entrate proprie, a seguito di acquisizione diretta o sulla base di apposita documentazione;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

Art. 31.

Riscossione

1. La riscossione consiste nell'introito in cassa delle somme dovute al Circolo ed è disposta a mezzo di ordine di incasso, diretto all'istituto affidatario del servizio di cassa o a altri eventuali incaricati della riscossione di somme dovute all'ente, ai sensi dell'articolo 51.

2. L'ordinativo d'incasso, sottoscritto dal capo del servizio amministrativo e dal cassiere o da un suo sostituto, riporta:

a) l'indicazione del debitore;

b) l'ammontare della somma da riscuotere;

c) la causale;

d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;

e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;

f) la codifica;

g) il numero progressivo;

h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.

3. L'istituto deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del Circolo, la riscossione di ogni somma, versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi l'istituto dà immediata comunicazione al Circolo dell'avvenuto incasso, richiedendone la regolarizzazione.

4. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

5. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per la riscossione in conto residui.

6. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

7. Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.

Art. 32.

Versamento

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del Circolo.

2. Gli incaricati della riscossione versano all'istituto le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.

Art. 33.

Gestione delle uscite

1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Art. 34.

Impegno di spesa

1. L'impegno di spesa consiste nell'autorizzazione a impiegare le risorse finanziarie disponibili con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione.
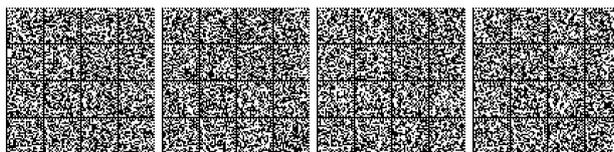
2. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti nel corso dell'esercizio, verificate alla conclusione della fase della liquidazione.

Art. 35.

Liquidazione della spesa

l. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti e ai titoli comprovanti il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio amministrazione ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuiti.

Art. 36.

Titoli di pagamento

1. Il pagamento delle spese è ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto incaricato del servizio di cassa.

2. I mandati di pagamento sono firmati dal capo del servizio amministrativo e contengono almeno i seguenti elementi:

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;

c) il capitolo su cui la spesa è imputata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;

d) la codifica;

e) l'indicazione del creditore e dell'eventuale persona diversa dal creditore tenuta a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il codice fiscale o la partita IVA;

f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;

g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;

h) le eventuali più favorevoli modalità di pagamento se richieste dal creditore;

i) l'enunciazione del rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

3. L'istituto di cui all'articolo 51 effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati dall'istituto, l'ente emette il relativo mandato di pagamento ai fini della regolarizzazione.

4. I mandati di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

5. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per il pagamento in conto residui.

6. Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

7. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei buoni di carico, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

8. Il Circolo può provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 37.

Modalità di estinzione dei titoli di pagamento

1. Il Circolo può disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;

c) accreditamento in conto corrente bancario;

d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.

2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, sono annotate sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro del cassiere.

Art. 38.

Uso delle carte di credito

1. Il Circolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può avvalersi delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.

Art. 39.

Gestione dei residui

1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.

2. I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture contabili distintamente per esercizio di provenienza.

3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
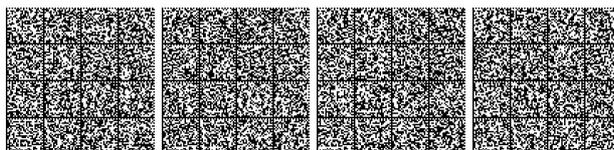
4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo è stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue è effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio.

5. Sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate, per le quali esista un titolo giuridico che costituisca l'ente quale creditore della correlativa entrata.

6. Non è consentita l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 34.

Capo IV

RISULTANZE DELLA GESTIONE

Art. 40.

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è costituito da:

a) il rendiconto finanziario;

b) il conto economico;

c) lo stato patrimoniale.

2. Al conto consuntivo sono allegate:

a) la situazione amministrativa;

b) la relazione sulla gestione.

3. Il conto consuntivo è predisposto dal capo del servizio amministrativo, unitamente ad una relazione tecnico-contabile, ed è rimesso dal direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, al consiglio di amministrazione per la deliberazione, ai fini dell'inoltro per la successiva approvazione da parte del Segretario generale della Difesa, che ne informa il Ministro della difesa.

Art. 41.

Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti

1. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il capo del servizio amministrativo compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. La situazione di cui al comma 1, indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata determinazione del direttore, sentito il capo del servizio amministrativo.

Art. 42.

Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e l'uscita distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza e per residui, in conformità del modello di cui all'allegato n. 5 al presente regolamento.

2. Il rendiconto finanziario si articola in capitoli, come il bilancio di previsione, evidenziando:

a) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;

e) il totale dei residui attivi e passivi che si riportano all'esercizio successivo.

Art. 43.

Conto economico

1. Il conto economico, redatto in conformità al modello di cui all'allegato n. 6 al presente regolamento, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica, e comprende:

a) gli accertamenti e gli impieghi delle partite correnti del rendiconto finanziario, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti);

b) quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impiego e accertamento, si verificherà nei prossimi esercizi (ratei);

c) la parte di costi e di ricavi ad utilità differita (risconti);

d) le sopravvenienze e le insussistenze;

e) tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola.

2. Costituiscono componenti positive del conto economico:

a) i trasferimenti correnti;

b) i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica;

c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

d) i proventi finanziari;

e) le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.

3. Costituiscono componenti negative del conto economico:

a) i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo;

b) i costi per acquisizione di servizi;
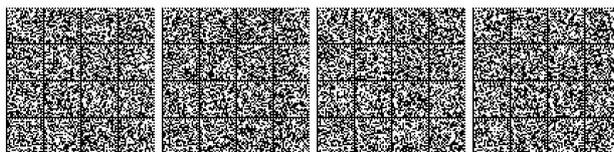
c) il valore del godimento dei beni di terzi;

d) le spese per il personale a contratto;

e) i trasferimenti a terzi;

f) gli interessi passivi e gli oneri finanziari;

g) le imposte e le tasse;

h) la svalutazione dei crediti e altri fondi;

i) gli ammortamenti;

l) le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo.

4. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e componenti negative del conto economico.

5. I contributi correnti e le quote di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.

Art. 44.

Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale, redatto in conformità al modello cui all'allegato n. 7 al presente regolamento, comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste di rettifica.

2. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.

3. Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.

4. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, nonché altri crediti di durata inferiore all'anno.

5. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella relazione sulla gestione.

6. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti, i ratei e i risconti passivi.

7. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.

8. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo.

9. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo degli eventuali beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 45.

Relazione sulla gestione

1. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'andamento complessivo della gestione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi del programma di attività deliberato dal consiglio di amministrazione, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.

Art. 46.

Situazione amministrativa

1. La situazione amministrativa redatta in conformità al modello di cui all'allegato n. 8 al presente regolamento e allegata al rendiconto finanziario, evidenzia:

a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);

c) il risultato finale di amministrazione.

2. La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati e i fondi destinati al finanziamento di eventuali spese in conto capitale. Tale ripartizione è illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.

3. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:

a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 27, nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti, solo in sede di assestamento;

b) per l'eventuale finanziamento di forme di investimento consentite.

4. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto riveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3. Tale utilizzazione può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

5. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 20, comma 8, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.

Capo V

SCRITTURE CONTABILI

Art. 47.

Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni

1. Ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di controllo della spesa, il Circolo, ai fini della semplificazione delle procedure, può avvalersi, per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni, rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.

Art. 48.

Rilevazioni finanziarie

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza, sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonché delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Ai fini del comma 1, l'ufficio amministrazione cura la tenuta delle seguenti scritture:

a) partitario degli accertamenti, contenente le disponibilità iniziali e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;

b) partitario degli impegni, contenente le disponibilità iniziali e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;

c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) giornale cronologico degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 49.

Rilevazioni economiche

1. Il Circolo, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, può avviare un sistema di contabilità analitica fondato su rilevazioni per centri di costo, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate con il coordinamento e il supporto metodologico degli uffici del Ministero della difesa competenti in materia di contabilità economico-analitica.

3. La valutazione economica di cui al comma 1, costituisce strumento per orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impegnate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali del Circolo, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.

4. La contabilità analitica è finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione, che è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun servizio, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Art. 50.

Rilevazioni patrimoniali

1. Le scritture patrimoniali consentono la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

2. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui è destinato e l'organo cui è affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitù, il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.

3. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantità ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.

Capo VI

SERVIZIO DI CASSA

Art. 51.

Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero alla Società poste italiane S.p.a.

2. Il servizio è aggiudicato previo esperimento di gara ad evidenza pubblica nella quale sono indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, ivi incluso il divieto di ogni forma di compensazione che possa determinare artificiose riduzioni di valori monetari.

3. Per eventuali danni causati al Circolo o a terzi, il cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

4. Gli istituti, di cui al comma 1, sono responsabili di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Circolo.

5. Il Circolo può avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'impresa di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale, con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.
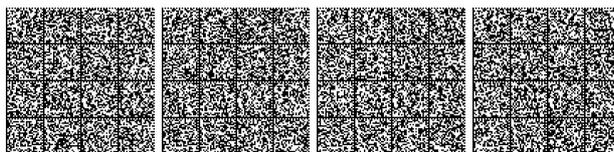
6. Nel caso in cui l'organizzazione del Circolo e delle imprese di cui al comma 1, lo consentano, il servizio di cassa viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche, attraverso un collegamento diretto tra l'ufficio amministrazione del Circolo e l'istituto, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Art. 52.

Servizio di cassa interno

1. Il servizio di cassa interno può essere istituito per il pagamento di piccole spese per le quali non sia opportuno ricorrere alle procedure ordinarie di cui all'articolo 51, in ragione della loro esiguità o indifferibilità.

2. Il capo del servizio amministrativo, con proprio atto dispositivo, mette a disposizione dell'agente incaricato di assicurare il servizio di cassa interno un fondo non inferiore a 2.000 euro, imputando la relativa uscita alle partite di giro, con contestuale e contrapposta annotazione fra le entrate della stessa voce dello stesso titolo che, in sede di rendicontazione periodica, trova la necessaria regolazione con l'imputazione delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio.

Capo VII

ATTIVITÀ NEGOZIALI

Art. 53.

Normativa comunitaria e nazionale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore, per l'assunzione degli impegni di spesa, l'attività negoziale è svolta con l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa comunitaria.

2. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito del programma di attività adottato, delibera, su proposta del direttore, un piano annuale dettagliato predisposto dal capo del servizio amministrativo relativo alle opere, alle forniture e ai servizi.

3. Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e del programma di attività, di cui al comma 2, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di negoziazione, delle modalità essenziali del contratto e dei capitolati d'onere, sono di competenza del capo del servizio amministrativo, ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1.

Art. 54.

Responsabile del procedimento

1. In sede di autorizzazione di spesa viene individuato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento contrattuale, che è il capo del servizio amministrativo, ovvero altro incaricato dell'ufficio amministrazione.

2. Il funzionario di cui al comma 1 è altresì responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi concernenti la procedura contrattuale, ai sensi dell'articolo 22 della citata legge n. 241 del 1990.

3. Il nominativo del responsabile, di cui al comma 1, è reso noto in sede di bando di gara, ovvero con la lettera di invito.

Art. 55.

Acquisto di beni e fornitura di servizi

1. Per gli acquisti di beni e servizi il Circolo può utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) S.p.a., secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

2. Sono fatte salve le procedure ad economia di cui al capo VIII, in conformità alla vigente normativa primaria.

Art. 56.

Congruità dei prezzi

1. L'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato dal capo del servizio amministrativo, utilizzando i criteri dì valutazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, può essere nominata un'apposita commissione dal direttore, formata da personale appartenente al Ministero della difesa, dotato di specifica professionalità, in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture, che accerti la congruità dei prezzi praticati adottando la procedura ed i criteri di cui al codice dei contratti pubblici.

Art. 57.

Aggiudicazione

1. Alla scelta del contraente provvede il capo del servizio amministrativo, che può avvalersi, per le forniture particolarmente complesse, di un'apposita commissione nominata dal direttore, costituita da funzionari o tecnici appartenenti al Ministero della difesa, in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture.

2. All'aggiudicazione definitiva della gara provvede il capo del servizio amministrativo.

Art. 58.

Stipulazione ed approvazione dei contratti

1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata, entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.

2. Alla stipulazione dei contratti provvede il capo del servizio amministrativo.

3. L'approvazione dei contratti è di competenza del direttore.

Art. 59.

Ufficiale rogante

1. I contratti e i verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono redatti dal capo della gestione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 5, designato quale ufficiale rogante, nel caso di contratti in forma pubblico-amministrativa, ovvero dall'ufficiale stipulante, nel caso di contratto in forma privata.

2. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonché a tenere un registro-repertorio in ordine cronologico, rilasciando copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 60.

Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi

1. Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di beni è effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Amministrazione incaricato, in servizio presso il Circolo e in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal direttore.

2. Il direttore, nel caso di acquisizione di beni o di esecuzione di lavori di particolare complessità, può avvalersi di organi tecnici del Ministero della difesa.

3. Per le forniture di beni di importo inferiore a diecimila euro, con esclusione dell'IVA, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato da un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile del procedimento.

4. Per le forniture di beni aventi importo superiore ai diecimila euro, con esclusione dell'IVA, il collaudo è eseguito da un funzionario tecnico nominato dal direttore. Le operazioni di collaudo sono riportate nel processo verbale sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del procedimento.

5. Per le forniture di beni aventi importo superiore a cinquantamila euro, con esclusione dell'IVA, il collaudo è eseguito da una commissione nominata dal direttore e composta da tre membri. Le operazioni di collaudo effettuate dalla commissione sono riportate nel verbale che viene sottoscritto da ciascun membro e vistato dal responsabile del procedimento.

6. La verifica effettuata sulle prestazioni relative a contratti per fornitura dei servizi è attestata nel certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento.

7. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il responsabile del procedimento può incaricare un funzionario dell'ufficio amministrazione per l'effettuazione delle verifiche sulla regolarità dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.

8. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi è rilasciato entro trenta giorni dall'acquisizione dei beni e dei servizi.

Capo VIII

PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 61.

Norme generali

1. L'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia può essere effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e successive modificazioni, mediante amministrazione diretta, ovvero cottimo fiduciario.

2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa.

Art. 62.

Acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia

1. L'acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali del Circolo può essere effettuato mediante le procedure in economia, entro il limite di importo di ventimila euro, con esclusione dell'IVA, salvo che disposizioni di legge non dispongano diversamente.

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

3. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia vanno indicate nel provvedimento che autorizza il ricorso stesso a detta procedura e il relativo impegno di spesa.

Art. 63.

Svolgimento della procedura in economia

1. Per lo svolgimento della procedura secondo la modalità del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. È consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo soltanto qualora ciò sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e sempre a fronte di una pluralità di inviti, purché tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito.

3. La lettera d'invito riporta:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le eventuali garanzie richieste al contraente;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione;

g) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste;

h) l'indicazione relativa al termine di pagamento.

4. La scelta del contraente avviene al prezzo più basso, previo accertamento della congruità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 56.

5. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa.

6. L'ordinazione è immediatamente esecutiva.

7. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi:

a) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;

b) quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di duemila euro, con esclusione dell'IVA;

c) per il completamento o l'integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi, purché l'importo complessivo non superi la soglia del dieci per cento dell'importo a base d'asta del contratto cui si riferisce.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64.

Trasferimento dei beni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutti i beni di proprietà del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, come regolato dal regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, e successive modificazioni, sono trasferiti al Circolo, con le conseguenti annotazioni sugli inventari dei beni patrimoniali dello Stato, e gestiti ai sensi del capo IX del RAD. Al relativo inventario si provvede con apposito verbale tra il presidente dell'organismo cedente e il direttore del Circolo.

2. Le disponibilità liquide della gestione di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione della gestione stessa, sono versate alla nuova gestione del Circolo, con iscrizione negli appositi partitari. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti e impegni delle entrate e delle spese facenti capo alla nuova gestione del Circolo.

3. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento, gli organi del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, come disciplinato dal citato regio decreto n. 2111 del 1934, e successive modificazioni, pongono in essere i soli atti di amministrazione ordinaria.

Art. 65.

Allegati

1. Gli allegati da 1 a 8 costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 66.

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, l'attività amministrativa e contabile si svolge comunque nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, nonché delle disposizioni in materia fiscale e civilistica.

Art. 67.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. L'efficacia del presente regolamento è differita al 1° gennaio 2010. Dalla medesima data, oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, sono abrogati il regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040, il regio decreto 22 giugno 1939, n. 1108, il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838, il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679, il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n. 628, il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 183, e il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 895.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009

Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 290

ALLEGATO 1
(art. 21, co. 2, let. a)
e art. 23, co. 4)

(entrate)

GESTIONE ORDINARIA

PREVENTIVO FINANZIARIO

CAPITOLO cod. n.	Anno		Denominazione	Residui attivi presunti alla fine del	previsioni definitive del	variazioni +/-		somme risultanti	previsioni di cassa del
			ENTRATA						
...			Avanzo di Amministrazione presunto						
...			Fondo iniziale di Cassa presunto						
			TITOLO I **ENTRATE CORRENTI**						
			Categoria 1ª - Entrate eventuali provenienti dal bilancio dello Stato						
...			....						
...			....						
			Totale categoria 1ª						
			Categoria 2ª - Entrate eventuali provenienti da altri enti del settore pubblico						
...			....						
			Totale categoria 2ª						
			Categoria 3ª - Entrate proprie						
...			Iscrizioni e quote sociali						
...			Contributi per attività sociali e culturali						
...			Contributi per attività di rappresentanza						
...			Rendite patrimoniali (eventuali)						
...			Quote relative alla maggiorazione forfettaria (10% dei prezzi di costo di beni e servizi resi ai Soci)						
...			Entrate diverse						
...			....						
			Totale categoria 3ª						
			Categoria 4ª - Poste correttive e compensative di spese correnti						
...			....						
...			....						
			Totale categoria 4ª						
			TOTALE TITOLO I						

(entrate)

PREVENTIVO FINANZIARIO

GESTIONE ORDINARIA

			TITOLO II ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI						
			Categoria 1ª -Contributi finanziari versati dal Ministero della Difesa						
			....						
			Totale categoria 1ª						
			Categoria 2ª - Contributi finanziari versati da altre Amministrazioni dello Stato						
			....						
			Totale categoria 2ª						
			Categoria 3ª - Donazioni						
			....						
			Totale categoria 3ª						
			Categoria 4ª - Altre entrate						
			....						
			Totale categoria 4ª						
			TOTALE TITOLO II						

			TITOLO III ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
			Categoria 1ª - Alienazione eventuale di beni, diritti reali e titoli						
...			....						
			Totale categoria 1ª						
			Categoria 2ª -Riscossione eventuale di crediti						
...			....						
			Totale categoria 2ª						
			Categoria 3ª - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
...			....						
			Totale categoria 3ª						
			TOTALE TITOLO III						
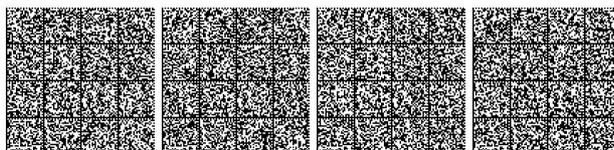
(entrate)

PREVENTIVO FINANZIARIO

GESTIONE ORDINARIA

			TITOLO IV **PARTITE DI GIRO**						
			Categoria 1ª - entrate aventi natura di partite di giro						
...			Ritenute erariali						
...			Ritenute previdenziali e assistenziali						
...			Ritenute diverse						
...			Trattenute per conto terzi						
...			Rimborso per somme pagate per conto di terzi						
...			Partite in sospeso						
			Totale categoria 1ª						
			TOTALE TITOLO IV						
			RIEPILOGO PER TITOLI						
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
			TITOLO II- ENTRATE DIVERSE ED EVENT.						
			TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
			TOTALE GENERALE ENTRATE						

PREVENTIVO FINANZIARIO

GESTIONE ORDINARIA

CAPITOLO cod. n.	numero		Denominazione	Residui attivi presunti alla fine del	previsioni definitive del	variazioni +/-		somme risultanti	previsioni di cassa del
			USCITE						
....			Disavanzo di amministrazione presunto						
			TITOLO I **SPESE CORRENTI**						
			Categoria 1ª - Spese per il funzionamento degli organi del Circolo						
....			....						
			Totale categoria 1ª						
			Categoria 2ª -Oneri per il personale in servizio presso il Circolo						
....			....						
			Totale categoria 2ª						
			Categoria 3ª - Spese per acquisti di beni e servizi						
....			Acquisizione beni e servizi resi agli iscritti (viveri, bibite, ecc.)						
....			Energia elettrica, gas, acqua ecc. (per confezione vitto, caffè, ecc...)						
....			Noleggio camerieri per attività sociale						
....			Spese diverse						
....			....						
			Totale categoria 3ª						
			Categoria 4ª - Oneri finanziari e tributari						
....			Interessi passivi						
....			....						
			Totale categoria 4ª						
			Categoria 5ª - Somme non attribuibili						
....			Fondo di riserva per le spese impreviste e maggiori spese						
....			Fondo per le spese diverse						
			Totale categoria 5ª						
			Categoria 6ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
....			....						
			Totale categoria 6ª						
			TOTALE TITOLO I						

PREVENTIVO FINANZIARIO

CAPITOLO				Residui attivi presunti alla fine del	previsioni definitive del	variazioni		somme risultanti	previsioni di cassa del
cod. n.	numero		Denominazione			+/-			
			ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI SPESE IN CONTO CAPITALE						
			Categoria 1ª - Acquisizione di beni						
....			....						
			Totale categoria 1ª						
			Categoria 2ª - Investimenti mobiliari						
....			....						
			Totale categoria 2ª						
			Categoria 3ª - Rimborso di prestiti						
....			....						
			Totale categoria 3ª						
			Categoria 4ª - Estinzione di debiti diversi						
....			....						
			Totale categoria 4ª						
			TOTALE TITOLO II						
			TITOLO III PARTITE DI GIRO						
			Categoria 1ª - Spese aventi natura di partite di giro						
....			Ritenute erariali						
....			Ritenute previdenziali e assistenziali						
....			Ritenute diverse						
....			Trattenute per conto terzi						
....			Rimborso per somme pagate per conto di terzi						
....			Partite in sospeso						
			Totale categoria 1ª						
			TOTALE TITOLO III						
			RIEPILOGO PER TITOLI						
			TITOLO I - SPESE CORRENTI						
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
			TOTALE GENERALE USCITE						

ALLEGATO 2
(art. 21, co. 2, let. *b)*
e art. 24, co. 1)

GESTIONE ORDINARIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO N		ANNO N-1	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive				
- Entrate eventuali derivanti da trasferimenti				
- Altre entrate				
A) *Totale entrate correnti*				
B) *Totale entrate diverse*				
- Entrate eventuali da alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
- Entrate eventuali derivanti da trasferimenti in conto capitale				
- Accensione di prestiti				
C) *Totale entrate c/capitale*				
D) *Totale entrate per partite di giro*				
(A+B+C+D) **Totale entrate**				
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio				

USCITE	ANNO N		ANNO N-1	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento				
- Interventi diversi				
- Oneri comuni				
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi				
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri				
A1) *Totale uscite correnti*				
- Investimenti				
- Oneri comuni				
- Accantonamenti per spese future				
- Accantonamenti per ripristino investimenti				
B1) *Totale uscite c/c capitale*				
C1) Uscite per partite di giro				
(A1+B1+C1) Totale uscite				
D1) Copertura del disvanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio				

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO N		ANNO N-1	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1) **Saldo di parte corrente**				
(C - B1) **Saldo movimenti in c/capitale**				
(A+B+C) - (A1 + B1) **Saldo netto da finanziare/impiegare**				
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1) **Saldo complessivo**				
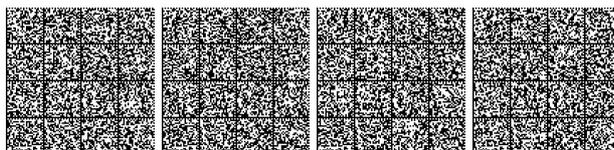
GESTIONE ORDINARIA

ALLEGATO 3
(art. 21, co. 3, let. *b*))

BILANCIO PLURIENNALE

DESCRIZIONE	ESERCIZI		
	20__	20__	20__
ENTRATE			
T I T O L O I - ENTRATE CORRENTI			
Categoria 1ª - Entrate eventuali provenienti dal bilancio dello Stato			
Categoria 2ª - Entrate eventuali provenienti da altri enti del settore pubblico			
Categoria 3ª - Entrate proprie			
Categoria 4ª - Altre entrate			
TITOLO II- ENTRATE DIVERSE ED EVENT.			
Categoria 1ª - Contributi finanziari versati dal Ministero della Difesa			
Categoria 2ª -Contributi finanziari versati da altre Amministrazioni			
Categoria 3ª - Donazioni			
Categoria 4ª - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
T I T O L O III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Categoria 1ª - Alienazione eventuale di beni, diritti reali e titoli			
Categoria 2ª -Riscossione eventuale di crediti			
Categoria 3ª - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
Categoria 4ª - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
T I T O L O IV - PARTITE DI GIRO			
Categoria 1ª - entrate aventi natura di partite di giro			
TOTALE GENERALE			
RIEPILOGO PER TITOLI			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
TITOLO II- ENTRATE DIVERSE ED EVENT.			
TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
TOTALE GENERALE ENTRATE			

GESTIONE ORDINARIA

BILANCIO PLURIENNALE

DESCRIZIONE	ESERCIZI		
	20__	20__	20__
USCITE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria 1ª - Spese per il funzionamento degli organi del Circolo			
Categoria 2ª - Oneri per il personale in servizio presso il Circolo			
Categoria 3ª - Spese per acquisti di beni e servizi			
Categoria 4ª - Oneri finanziari e tributari			
Categoria 5ª - Somme non attribuibili			
Categoria 6ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria 1ª - Acquisizione di beni			
Categoria 2ª - Investimenti mobiliari			
Categoria 3ª - Rimborso di prestiti			
Categoria 4ª - Estinzione di debiti diversi			
T I T O L O III - PARTITE DI GIRO			
Categoria 1ª - Spese aventi natura di partite di giro			
TOTALE GENERALE			
RIEPILOGO PER TITOLI			
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
TOTALE GENERALE USCITE			
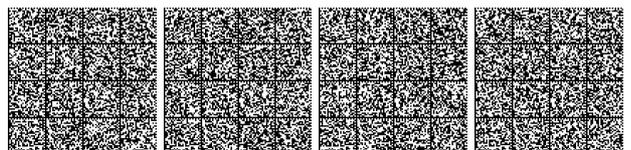
ALLEGATO 4
(art. 21, co. 3, e
art. 25, co. 1)

GESTIONE ORDINARIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO "N-1" ("N"=inizio dell'esercizio)

Parte prima	**Importi**
Fondo cassa iniziale	....
+ Residui attivi iniziali	....
- Residui passivi iniziali	....
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	....
+ Entrate già accertate nell'esercizio	....
- Uscite già impegnate nell'esercizio	....
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	....
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	....
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancic	....
+ Entrate presunte per il restante periodo	....
- Uscite presunte per il restante periodo	....
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	....
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	....
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/N-1 da applicare al bilancio dell'anno N	....

Parte seconda		**Importi**
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N risulta così prevista:		
Parte vincolata		
....		....
....	....	
....	....	
....		....
....	....	
....	....	
Totale parte vincolata		....
Parte disponibile		
....		....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		....
Totale parte disponibile		....
Totale Risultato di amministrazione presunto		....

ALLEGATO 5
(art. 42, co. 1)

GESTIONE ORDINARIA

Rendiconto Finanziario

ENTRATE

codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

(*) Evidenzia le risultanze della gestione delle entrate secondo la stessa struttura del preventivo finanziario
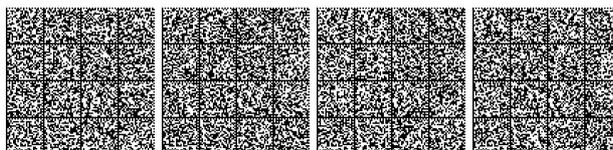
GESTIONE ORDINARIA

Rendiconto Finanziario

USCITE

codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui pssivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8+9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

(*) Evidenzia le risultanze della gestione delle spese secondo la stessa struttura del preventivo finanziario
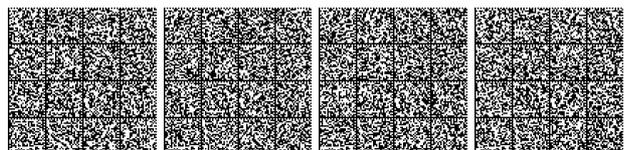
ALLEGATO 6
(art. 43, co. 1)

GESTIONE ORDINARIA

CONTO ECONOMICO

	Anno N		Anno N-1	
	Parziali	**Totali**	**Parziali**	**Totali**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) *Entrate correnti* 2) *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* …………………………………………….				
Totale valore della produzione (A)				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) *Ammortamenti* …………………………………. …………………………………. 2 *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* 3) *Accantonamenti per rischi ed oneri* 4) *Oneri diversi di gestione di natura extrafinanziaria* …………………………………				
Totale Costi (B)				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)				
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (se non iscritti fra le entrate e le uscite correnti)				
Totale proventi ed oneri finanziari				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) *Rivalutazioni/plusvalenze* 2) *Svalutazioni/minusvalenze* 3) *Riaccertamento residui*				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (se non iscritti fra le entrate e le uscite correnti)				
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte *Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate* **Utile (perdita) d'esercizio** **Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico**				

Leggenda: N = inizio dell'esercizio; N-1 = termine dell'esercizio
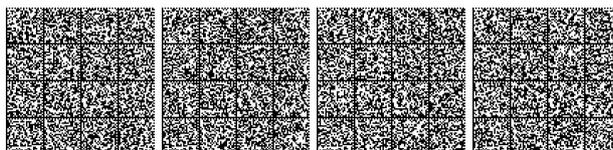
ALLEGATO 7
(art. 44, co. 1)

GESTIONE ORDINARIA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	importi	PASSIVITA'	importi
A)............................	....	A) PATRIMONIO NETTO	
Totale (A)	....	I. *Fondo di dotazione*	....
		II. *Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo*	....
B) IMMOBILIZZAZIONI		III. *Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio*	....
I. *Immobilizzazioni immateriali*	....	*Totale Patrimonio netto (A)*	....
II. *Immobilizzazioni materiali*			
1) Attrezzature	....		
2) Diritti reali di godimento	....	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
3) Altri beni	....		
....		1) per contributi a destinazione vincolata	....
		2) per contributi indistinti per la gestione	....
III. *Immobilizzazioni finanziarie*	....	3) per contributi in natura	....
Totale Immobilizzazioni (B)	....	*Totale Contributi in conto capitale (B)*	....
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
I. *Rimanenze*		3) per altri rischi ed oneri futuri	....
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		4) per ripristino investimenti	....
II. *Residui attivi*		*Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)*	....
III. *Disponibilità liquide*			
1) depositi bancari e postali	....		
2) assegni	....		
3) denaro e valori in cassa	....	D) RESIDUI PASSIVI	....
		Totale Debiti (E)	....
Totale attivo circolante (C)	....		
D) RATEI E RISCONTI		E) RATEI E RISCONTI	
1) Ratei attivi	....	1) Ratei passivi	....
2) Risconti attivi	....	2) Risconti passivi	....
ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI		*Totale ratei e risconti (D)*	....
Totale ratei e risconti (D)	....		
Totale attivo	....	**Totale passivo e netto**	....

ALLEGATO 8
(art. 46, co. 1)

GESTIONE ORDINARIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

			importi
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€. ....
	→	in c/competenza	€. ....
Riscossioni	→	in c/residui	€. ....
	→	in c/competenza	€. ....
Pagamenti	→	in c/residui	€. ....
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€. ....
	→	degli esercizi precedenti	€. ....
Residui attivi	→	dell'esercizio	€. ....
	→	degli esercizi precedenti	€. ....
Residui passivi	→	dell'esercizio	€. ....
Avanzo / **Disavanzo**	di amministrazione alla fine dell'esercizio		€. ....

N.B.: Per l'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne all'inizio di esercizio N, vedasi l'allegato 4 *Parte seconda*.
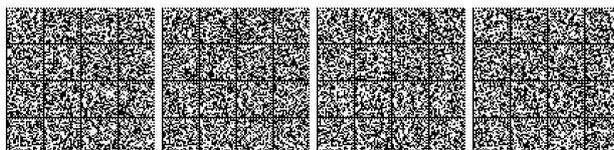
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restono invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 (supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 32, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2003, n. 15 (supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 32 *(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate)*. — 1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.

4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.».

— Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111 (Erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, e approvazione del relativo statuto), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1935, n. 11.

— Il regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040 (Approvazione dello statuto organico del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1936, n. 138.

— Il regio decreto 22 giugno 1939, n. 1108 (Approvazione dello statuto organico del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1939, n. 186.

— Il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900 (Nuovo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1946, n. 50.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580 (Modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1948, n. 127.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838 (Modificazione all'art. 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1952, n. 154.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n. 628 (Modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1964, n. 189.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 183 (Modificazioni allo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1973, n. 122.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 895 (Modificazioni allo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia in Roma), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1977, n. 338.

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130 (supplemento ordinario).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679 (Modificazioni allo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1955, n. 187.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1977, n. 234 (supplemento ordinario). In particolare l'art. 24, in materia di competenze amministrative dello Stato, al n. 3 prevede, tra l'altro, quelle inerenti: «Gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti.».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233. In particolare, l'art. 5, comma 4, stabilisce che: «È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302 (supplemento ordinario).

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230 (supplemento ordinario).

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1994, n. 136 (supplemento ordinario).

— Il decreto ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701 (Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38.
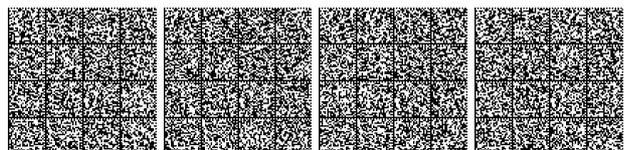
— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195 (supplemento ordinario).

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1997, n. 45.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2000, n. 114 (supplemento ordinario).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42 (supplemento ordinario).

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100 (supplemento ordinario).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario).

— Il testo del comma 404 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299 (supplemento ordinario), è il seguente:

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.».

— Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

«1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di en-

trata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
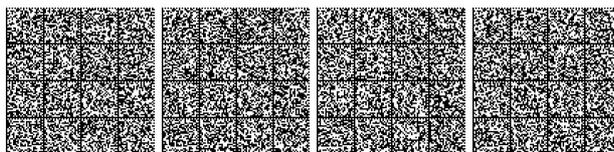
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».

Note all'art. 1:

— Per il «codice dei contratti pubblici», emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si vedano le note alle premesse.

— Per il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD), si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per l'art. 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per l'art. 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 4 *(Competenze del comandante)*. — 1. Il comandante indirizza le attività dell'organismo cui è preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unità. Individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorità e ne verifica il grado di realizzazione.

2. Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di autonomia amministrativa, qualora non sia supportato da uno degli organismi logistico - amministrativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel Capo IV.

3. Il comandante può intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dell'organismo ed adotta, ove occorre, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorità competente.

4. Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il comandante può adottare provvedimenti di competenza di organi superiori, dandone immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.».

Note all'art. 9:

— Per l'art. 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 6 *(Organi della gestione amministrativa e competenze)*. — 1. Il capo del servizio amministrativo, il cui grado o qualifica è stabilito dall'ordinamento di Forza armata o interforze, è preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'organismo ed adotta, nell'ambito della sua competenza e secondo le direttive del comandante:

a) gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna;

b) gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio;

c) gli atti negoziali per l'amministrazione e l'utilizzazione dei materiali.

2. Il capo del servizio amministrativo esercita sui materiali i previsti controlli e coordina la gestione logistica secondo le disposizioni della Forza armata; è responsabile, in applicazione delle vigenti disposizioni, unitamente al capo della gestione finanziaria ed al cassiere, dei fondi e dei valori depositati nella cassa di riserva.

3. Ove non diversamente previsto dall'ordinamento definito con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, i seguenti organi della gestione amministrativa sono competenti per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) il capo della gestione finanziaria espleta le attività concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti stipendiali e negoziali e sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;

b) il capo della gestione patrimoniale cura le attività concernenti la gestione dei materiali ed in particolare: il rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il mantenimento ed il fuori uso; predispone i provvedimenti occorrenti e sovrintende ai corrispondenti adempimenti contabili ed alle rilevazioni statistiche connesse con i livelli di scorta. È responsabile, ai sensi e nei termini di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, con i consegnatari del materiale, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali svolge i previsti controlli; dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni degli ordinamenti di Forza armata;

c) il cassiere è il depositario del denaro, dei titoli di credito e degli altri valori custoditi nella cassa corrente; cura le scritture contabili e provvede alle riscossioni ed ai pagamenti; può essere coadiuvato da uno o più aiutanti;

d) l'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attività negoziale dell'organismo e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti;

e) il consegnatario del materiale cura le scritture contabili e provvede alle attività esecutive di rifornimento, di distribuzione e di conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile; risponde dei materiali direttamente conservati e, solo per omessa vigilanza, di quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione; può essere coadiuvato da uno o più aiutanti;

f) il contabile agli assegni cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alle liquidazioni a favore dei creditori, compilando e sottoscrivendo i documenti di spesa dei quali risponde ai fini della regolarità;

g) l'addetto alla matricola cura gli adempimenti amministrativi e provvede all'aggiornamento ed alla conservazione della documentazione matricolare di ciascun amministrato;

h) gli incaricati presso i reparti della gestione del denaro e del materiale rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati e dei materiali ricevuti, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilità dell'organismo.

4. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante, fatta eccezione per il capo del servizio amministrativo e per il consegnatario del materiale con debito di custodia, alle cui nomine provvedono le autorità individuate ai sensi delle norme vigenti.
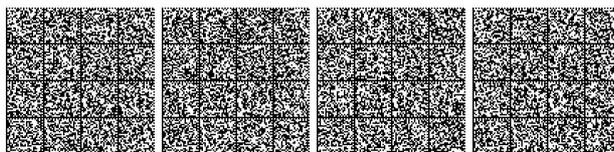
5. La carica di comandante è incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo, fatti salvi i casi in cui, non prevedendo gli ordinamenti la carica di capo del servizio amministrativo, le relative funzioni spettino al comandante. Qualora non sia prevista la carica di cassiere, il comandante può incaricare dell'esecuzione dei singoli pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali assumono la responsabilità prevista per i cassieri.

6. Le cariche di capo del servizio amministrativo e di capo della gestione finanziaria sono ricoperte nell'Esercito da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato e da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. La carica di capo della gestione patrimoniale è, di norma, ricoperta, nell'Esercito, da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato e da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. Le funzioni di capo della gestione patrimoniale possono essere svolte anche da ufficiali non appartenenti ai predetti corpi ovvero da personale civile di adeguato livello e profilo professionale; la carica di cassiere è ricoperta da ufficiali di qualsiasi arma, corpo o servizio, da marescialli in servizio permanente o da personale civile di adeguato livello e profilo professionale, idonei allo specifico incarico. Alle relative nomine provvede il comandante, salvo quanto disposto al precedente comma 4.

7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali dell'Arma stessa.

8. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo è sostituito dall'ufficiale dipendente più elevato in grado o più anziano dello stesso corpo o arma, le cui funzioni sono devolute ad altro dipendente.

9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono ricoperti da personale civile, nei casi in cui sia previsto dall'ordinamento dei competenti organismi dell'amministrazione della difesa.».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 48 *(Funzionari delegati)*. — 1. Al pagamento delle spese può provvedersi mediante aperture di credito, secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la competente tesoreria provinciale a favore del capo del servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese ed alla resa del conto.

2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilità dell'accreditamento esistente sulla sezione di tesoreria provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si osservano le modalità previste per tutti gli altri pagamenti.».

— Il testo dell'art. 610 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275, è il seguente:

«Art. 610. — Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.

Nei casi però che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto, l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali è stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800.».

— Per l'art. 5, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Il Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), è il seguente:

«*Capo* IX - GESTIONE DEI MATERIALI

Art. 49 *(Disposizioni generali)*. — 1. La gestione logistica dei materiali è disciplinata dagli ordinamenti di forza armata o interforze. Essa comprende le funzioni:

a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione;

b) del controllo dei consumi e delle giacenze;

c) del controllo sull'utilizzazione;

d) della codificazione;

e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed economiche;

f) del fuori uso per inefficienza e vetustà.

2. La gestione amministrativa dei materiali concerne le attività attinenti alle funzioni strumentali ed alla loro utilizzazione logistica. Essa comprende:

a) la contabilità relativa alla introduzione nei magazzini militari dei materiali acquisiti presso terzi e di quelli comunque reperiti;

b) gli ordini amministrativi connessi ai movimenti logistici dei materiali di cui alla lettera *a)* ed alla variazione del loro valore;

c) l'attività istruttoria finalizzata alle dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso;

d) la tenuta delle contabilità a quantità ed a valore;

e) la tenuta delle contabilità delle scorte in locazione;

f) l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto nei riguardi degli organi interni ed esterni all'amministrazione.

3. In relazione agli ordinamenti ed alle esigenze di forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.

Art. 50 *(Magazzini)*. — 1. I magazzini, comunque denominati in relazione agli ordinamenti di forza armata o interforze, agli effetti amministrativi si distinguono in:

a) magazzini per i materiali destinati al rifornimento degli organismi militari, affidati a consegnatari per debito di custodia con l'obbligo della loro conservazione, senza che possano essere utilizzati per il funzionamento dei servizi. I consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale;

b) magazzini per i materiali destinati all'uso, al possibile impiego ed al consumo, per il funzionamento e per il supporto tecnico e logistico degli organismi, affidati a consegnatari per debito di vigilanza o ad agenti responsabili che non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Essi assumono in carico i materiali dimostrando le consistenze ed i movimenti con apposite scritture, ed ottemperano alle formalità prescritte e rendono il conto amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio.

2. I magazzini di cui al comma 1, lettera *a)* sono istituiti con decreto ministeriale e possono articolarsi in:

a) magazzini principali se affidati a consegnatari principali;

b) magazzini secondari se affidati a subconsegnatari. La contabilità dei consegnatari principali comprende quella dei consegnatari secondari, i quali sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale.

3. I magazzini di cui al comma 1, lettera *b)*, sono istituiti con il provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono.

4. I magazzini di cui al presente articolo possono dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o, possono essere dotati di autonomia amministrativa in relazione agli ordinamenti di forza armata o interforze.

Art. 51 *(Responsabilità del consegnatario)*. — 1. I consegnatari e gli altri agenti di cui all'art. 50 sono responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino a che non sia stato perfezionato il provvedimento di scarico, al quale sono allegati i documenti prescritti nel presente regolamento.

2. I consegnatari dei magazzini di cui all'art. 50, comma 1, lettera *b)*, non sono direttamente responsabili dell'uso non consentito e del colpevole deterioramento dei materiali legittimamente dati in uso, con annotazione nei quaderni di carico, per i quali i consegnatari sono obbligati ad esercitare l'azione di vigilanza attraverso i previsti controlli a campione. I titolari dei quaderni di carico rispondono, con le stesse modalità, per i materiali consegnati ai soggetti utenti. I rapporti tra il consegnatario titolare degli inventari, il responsabile del materiale distribuito, titolare del quaderno di carico e l'utente sono regolati dagli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto gli ultimi sono contabili secondari, sia pure di fatto, rispetto al consegnatario contabile principale.

3. Il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali. La ricognizione, d'intesa tra il consegnatario subentrante ed il cedente, può essere effettuata per campione, ferma restando la responsabilità del consegnatario subentrante su tutti i materiali oggetto della gestione.

4. Nel caso di temporanea assenza del consegnatario, la gestione dei materiali è assunta provvisoriamente da un delegato da lui designato, previo assenso del capo del servizio amministrativo. La delega è conferita con atto scritto. Il consegnatario è responsabile della gestione, fatta eccezione per le irregolarità, debitamente comprovate, verificatesi durante la sua assenza. Il consegnatario, prima di rientrare nelle funzioni, accerta la regolarità della gestione condotta durante la sua assenza.».

Art. 52 (*Variazioni della consistenza dei materiali delle lavorazioni e delle trasformazioni)*. — 1. Le operazioni che comportano variazioni nella consistenza dei materiali sono effettuate in aumento o in diminuzione del carico del magazzino e sono riportate nelle scritture contabili secondo ordini di carico o di scarico emessi dal capo della gestione patrimoniale.

2. L'impiego dei materiali per accertamenti tecnici, di ricerca, di studi e di sperimentazione, eccettuato il caso in cui sia necessario ai fini di giustizia, è autorizzato dalla competente autorità logistica centrale.

3. I materiali acquistati dal commercio o quelli locati come scorte e per i quali è stata chiesta l'utilizzazione, sono assunti in carico dopo il collaudo, l'accettazione e la consegna.

4. L'assunzione in carico di materiali composti, non è effettuata per i singoli componenti nel caso in cui, pur se tecnicamente separabili, siano tra loro in funzione inscindibile in relazione alla destinazione ed utilizzazione.

5. La spedizione e la ricezione dei materiali risulta dal documento che accompagna i materiali spediti o ricevuti.

6. Le operazioni amministrative e contabili relative alle lavorazioni, incluse quelle oggetto di permuta, che comportino impiego di materiali per la trasformazione e per la riparazione e quelle relative ai materiali di consumo o destinati ad impieghi speciali, risultano da appositi verbali e sono disciplinate, anche ai fini del carico contabile, dalle istruzioni di cui all'art. 82, comma 1.

7. Le lavorazioni che comportino divisioni provvisorie non danno luogo a regolarizzazione amministrativa e contabile.

«Art. 53 *(Scritture contabili)*. — 1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantità ed a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici. Le operazioni che comportino variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui vengono effettuate.

2. Le scritture ed i documenti contabili e di resa del conto, predisposti dai consegnatari, sono improntati alla massima informatizzazione.

3. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra:

a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione;

b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico;

c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico;

d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione.

4. Le scritture ed i documenti contabili relativi ai consegnatari per debito di vigilanza evidenziano:

a) la consistenza a quantità ed a valore dei materiali custoditi dai consegnatari, iscritti negli inventari sottoscritti dal capo della gestione patrimoniale;

b) i materiali distribuiti ai soggetti di cui all'art. 6, comma 3, lettera *h)*, che sono annotati su quaderni di carico, sottoscritti dai medesimi soggetti, ed integrati dalle note descrittive, firmate dagli utenti dei materiali e dalle note di consumo che costituiscono titolo per lo scarico contabile.

5. I riscontri e la revisione delle contabilità di cui al presente articolo, da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono con le modalità definite dalle istruzioni, di cui all'art. 82, comma 1. Nei termini e con le modalità stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari trasmettono alla competente autorità logistica centrale, o ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei materiali ad essi affidati, nonché tutti i prospetti, le situazioni ed i conti prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica.

Art. 54 *(Classificazione e codificazione dei materiali)*. — 1. I materiali, in relazione all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, sono distinti in:

a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili, e comunque rispondenti ad esigenze di impiego;

b) materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso;

c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non più rispondenti ad esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche od economiche, ancorché efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare;

d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non più efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile; i materiali che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche.

2. Le istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, fissano le classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri materiali d'uso generale ed i tempi minimi di utilizzabilità presunta.

3. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti ed i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo scarico solo quando non sia stata dichiarata alcuna imputabilità e, se vi sia stata denuncia alla procura regionale della Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si sia concluso.

4. Nel caso di perdite e di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano le particolari disposizioni relative alla composizione ed ai compiti delle commissioni di accertamento ed alle procedure per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilità.

5. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, è disposta dalle autorità di cui all'art. 8, comma 1, secondo la rispettiva competenza per valore.

6. Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile è effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorità competente di cui all'art. 8, comma 1.

7. I materiali sono classificati secondo il sistema unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi, ad eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera *b)*, non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilità giudiziale.

8. Nei documenti contabili ciascun materiale è descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unità di misura e del prezzo unitario di inventario. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale.

9. I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico, non risultino già codificati definitivamente sono descritti nei documenti contabili con l'indicazione del numero transitorio di codificazione, della denominazione, dell'unità di misura e del prezzo unitario corrispondente a quello di acquisto, se trattasi di materiali acquistati dal commercio, a quello di costo o di stima negli altri casi. Il prezzo unitario di inventario è quello convalidato al momento della codificazione e viene periodicamente aggiornato dal competente organo centrale.

10. La codificazione transitoria dei singoli materiali è adottata per il tempo strettamente indispensabile ed i dati necessari per la codificazione definitiva sono prontamente segnalati al competente organo centrale. L'organo centrale impartisce nel più breve tempo possibile le disposizioni per la trasformazione dei dati di codificazione transitoria in codificazione definitiva.

11. Per particolari esigenze di gestione, logistiche o statistiche, possono essere adottati particolari codici ausiliari sia alfabetici, sia numerici, sia a barre, che si aggiungono al numero di codificazione dei materiali o lo integrano senza modificarne la struttura.

Art. 55 *(Dichiarazione di fuori servizio dei materiali)*. — 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché quelle recate dagli articoli da 56 a 60.

2. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, qualora il fuori servizio degli stessi non sia disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorché efficienti, da porre fuori servizio.

3. La proposta è inoltrata alla competente autorità logistica centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, da apposito organo tecnico.

4. Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l'autorità logistica centrale stabilisce se i materiali dismessi o radiati debbano essere:

a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie;

b) trasformati;

c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Queste operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, qualora l'amministrazione non disponga di mezzi e strumenti idonei;

d) permutati;

e) distrutti o smaltiti.

5. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale è indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati.

Art. 56 *(Dichiarazione di fuori uso dei materiali)*. — 1. La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti non più idonei ad ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetustà od usura, è proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso.

2. L'autorità da cui dipende il proponente trasmette la proposta ad una apposita commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta.

3. Le istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, indicano l'autorità cui spetta la nomina della commissione, il numero ed i requisiti dei componenti, nonché le modalità per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati.

4. La commissione ha le seguenti competenze:

a) constatare se i materiali siano effettivamente non più idonei ad ulteriore servizio;

b) accertare le cause che hanno determinato l'inefficienza dei materiali, comunicando all'autorità competente il fatto nel caso in cui si ritenga che l'inidoneità derivi da incuria o da uso irregolare;

c) accertare la riparabilità dei materiali riconosciuti inefficienti; proporre o disporre, con le modalità e nei casi previsti dalle istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, la riparazione, o la dichiarazione di fuori uso ove non siano riparabili;

d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, il ricambio dei materiali;

e) indicare la specie e la quantità dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalle demolizioni o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso.

5. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetustà o per usura, salvo che non sia diversamente disposto, è sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorità di cui all'art. 8, comma 1. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, comma 4. Qualora non siano realizzabili con mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione.

6. Le dichiarazioni di fuori uso ed i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non è assunto in carico e viene eliminato ovvero distrutto.

Art. 57 *(Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso)*. — 1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'autorità logistica centrale, possono essere venduti sul posto da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.

2. Nel caso di permuta, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o di vendita, il valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti è rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile.

3. Lo scarico contabile dei materiali venduti o permutati è corredato dei seguenti documenti:

a) verbale di consegna;

b) copia o estratto degli atti contrattuali di vendita o di permuta;

c) quietanza originale di tesoreria, comprovante il pagamento dei materiali, limitatamente alla vendita.

4. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o nel caso in cui sussistano particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'amministrazione può prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento è decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.

Art. 58 *(Cessione dei materiali)*. — 1. I materiali di cui all'art. 2, lettera *o)*, possono essere ceduti a pagamento, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale in cui sono determinate le modalità dei prezzi di cessione, tenuto conto delle speciali norme vigenti in materia, per quanto concerne le armi. Il pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento.

2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato è consentita solo se, per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente.

3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, ed a privati è consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamità o per ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei materiali può essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. La cessione è, altresì, consentita allorché ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze armate. In tali casi lo scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate dalla competente autorità logistica centrale.

5. Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze armate sono regolarizzate con passaggio di carico e, quando ciò non risulti possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo scarico contabile da parte del consegnatario cedente.

6. Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.

Art. 59 *(Prestito di materiali a terzi)*. — 1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad enti pubblici, ed a privati è subordinato all'autorizzazione dell'autorità logistica centrale competente.

2. Nei casi di missioni ed operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamità, di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito è autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'autorità logistica centrale.
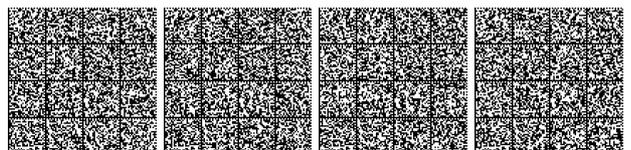
3. Il prestito di materiali è effettuato a pagamento. Il prestito di materiali è concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali è stato richiesto; il periodo può essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, è commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali può essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Ove non siano previste dalle istruzioni, di cui all'art. 82, comma 1 e con esclusione dei casi in cui le istruzioni medesime prevedano che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'autorità logistica centrale competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce:

a) le modalità ed i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali, nonché le conseguenti operazioni contabili;

b) la misura del compenso, le modalità e la data del relativo pagamento, se il prestito è a titolo oneroso;

c) la forma e l'entità della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.

Art. 60 *(Cessioni e prestiti a Forze armate estere)*. — 1. Le cessioni ed i prestiti di materiali nonché le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.».

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n. 545 (Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1986, n. 214, è il seguente:

«Art. 22 (*Doveri del comandante di corpo)*. — 1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico ed amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo.

2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale e, nei limiti previsti da apposite norme, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le leggi ed i regolamenti vigenti nei riguardi dei propri dipendenti.

3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.».

Note all'art. 36:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1994, n. 136 (supplemento ordinario).

Note all'art. 38:

— Si riporta il testo dei commi da 47 a 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1995, n. 302 (supplemento ordinario):

«47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa è ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

48. L'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.

49. È altresì consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facoltà per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonché di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.

50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalità di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo.

51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi:

a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale può autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;

c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettere *b)* possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilità speciale.

52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48.

53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1994, n. 136 (supplemento ordinario).

Note all'art. 47:

— Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 58 *(Finalità)*. — 1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.».

— Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42 (supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 13 *(Libri e scritture)*. — 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'art. 8, comma 2.».

Note all'art. 49:

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195 (supplemento ordinario).

Note all'art. 51:

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230 (supplemento ordinario).

Note all'art. 54:

— Il testo degli articoli 4, 5, 6 e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente:

«Art. 4 *(Unità organizzativa responsabile del procedimento)*. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

«Art. 5 *(Responsabile del procedimento)*. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.».

«Art. 6 *(Compiti del responsabile del procedimento)*. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.».

«Art. 22 *(Definizioni e principi in materia di accesso)*. — 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.».

Note all'art. 61:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all'art. 64:

— Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111 (Erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia e approvazione del relativo statuto), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1935, n. 11.

— Per il Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), si vedano le note all'art. 16.

Note all'art. 67:

— Per le disposizioni indicate si vedano le note alle premesse.

09G0141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Leube Joachim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del signor Leube Joachim, nato a Andernach (Germania) il 24 dicembre 1953, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale spagnolo ai fini dell'accesso all'albo - sezione A - e l'esercizio della professione di «chimico» in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quadriennale di «Diplom-Chemiker» conseguito presso la «Philipps Universitat Marburg» nel 1978;

Preso atto inoltre che ha conseguito il titolo «Doctor rerum naturalium» nel 1983 presso la «Albert-Ludwigs-Univerrsiat Freiburg I. Br.»;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detti titoli configurano una formazione regolamentata, come prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *e)* della direttiva comunitaria sopra citata;

Considerato altresì che ha maturato ampia esperienza professionale in Germania;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 4 giugno 2009;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella Sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al signor Leube Joachim, nato a Andernach (Germania) il 24 dicembre 1953, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo accademico/professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione A.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A11151

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Almeida Castro Luis Fernando, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del signor Almeida Castro Luis Fernando, nato il 12 giugno 1975 a Las Palmas (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciòn, Especialidad en Telematica» rilasciato dalla «Universidad de Las Palmas» nel luglio 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione B settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Ritenuto pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «Ingeniero tecnico» in Spagna;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione B settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Almeida Castro Luis Fernando, nato il 12 giugno 1975 a Las Palmas (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A11152

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 luglio 2009.

Scioglimento della società «Djria società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 30 gennaio 2008 del revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Djria società cooperativa» con sede in Torino, costituita in data 22 novembre 1999, con atto a rogito del notaio dott. Osella Paolo di Carmagnola (Torino), n. REA TO-927740 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il prof. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958, con studio in Biella, via Gramsci n. 25 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A11250

DECRETO 9 luglio 2009.

Scioglimento della società «Piccola società cooperativa Rivista imprenditoria torinese turismo & company a responsabilità limitata siglabile Piccola soc. coop. R.I.T.T. a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 28 gennaio 2008 del revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Piccola società cooperativa Rivista imprenditoria torinese turismo & company a responsabilità limitata siglabile Piccola soc. coop. R.I.T.T. a r.l.» con sede in Torino, costituita in data 21 maggio 2001, con atto a rogito del notaio dott. Eleuteri Gianluca (Torino), n. REA TO-956960 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il prof. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958, con studio in Biella, via Gramsci n. 25 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A11251

DECRETO 9 luglio 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Alfa coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Dogliani e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 10 novembre 2006 del revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Alfa Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Dogliani (Cuneo), costituita in data 10 gennaio 1997, con atto a rogito del notaio dott. Catalano di Villanova Mondovì (Cuneo), n. REA CN - 216031 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il prof. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958, con studio in Biella, via Gramsci n. 25 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A11252

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Società cooperativa di servizi e di consumo a r.l. Baia degli Aranci», in Falconara Albanese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2005 con il quale la cooperativa «Società cooperativa di servizi e di consumo a r.l. Baia degli Aranci» con sede in Falconara Albanese (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Guarnieri Marcello ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 515 del 25 settembre 2007 con il quale il dott. Antonio Algieri è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Guarnieri Marcello, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 24 settembre 2008, con la quale il dott. Antonio Algieri rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ugo Caruso nato ad Amantea (Cosenza) il 15 settembre 1916, con studio in Cosenza, viale della Repubblica n. 397, è nominato commissario liquidatore della società «Società cooperativa di servizi e di consumo a r.l. Baia degli Aranci« con sede in Falconara Albanese (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 novembre 2005 in sostituzione del dott Antonio Algieri, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A11253

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

ORDINANZA 11 settembre 2009.

Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell'influenza pandemica A(H1N1).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, nonché di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera *g)* e l'art. 117;

Visto il «Piano Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale»;

Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta una minaccia per la salute pubblica;

Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa confermano la trasmissibilità interumana per via diretta ed indiretta;

Considerato che in data 11 giugno 2009 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il livello di allerta pandemico alla Fase 6, Livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;

Considerate le misure previste per tale livello di allarme dal «Piano Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale», volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre l'impatto sui sistemi sanitari e garantire la continuità delle attività lavorative e scolastiche anche mediante misure di profilassi vaccinale;

Considerati i dati scaturiti dalla sorveglianza a livello internazionale e nazionale sull'andamento delle infezioni da nuovo virus influenzate A(H1N1), che indicano una maggiore frequenza di forme gravi e complicate in soggetti con condizioni patologiche preesistenti;

Considerato che la disponibilità di vaccini pandemici sarà soggetta all'approvazione della Commissione europea e, per quanto riguarda il nostro Paese, sarà ottenuta in più forniture nell'arco dei prossimi mesi;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante «Istituzione dell'Unità di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall'influenza da nuovo virus A(H1N1)»;

Viste le ordinanze ministeriali 21 maggio 2009 e 29 luglio 2009 relative a «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A(H1N1);

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare al rischio della diffusione del virus influenzale A(H1N1), che prevede la progressiva vaccinazione pandemica di almeno il 40% della popolazione residente;

Ritenuto di dover individuare, conformemente a quanto deliberato dall'Unità di crisi, le categorie di persone alle quali offrire la vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1), a partire dal momento della effettiva disponibilità del vaccino, fino a copertura della predetta percentuale;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche sociali per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, nominato Vice Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1) è offerta, a partire dal momento della effettiva disponibilità del vaccino, alle seguenti categorie di persone elencate in ordine di priorità:

a) persone ritenute essenziali per il mantenimento della continuità assistenziale e lavorativa: personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile; personale che assicura i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni secondo piani di continuità predisposti dai datori di lavoro interessati; donatori di sangue periodici;

b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza;

c) persone a rischio, di età compresa tra 6 mesi e 65 anni;

d) persone di età compresa tra > 6 mesi e 17 anni, non incluse nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della scheda tecnica autorizzata dall'EMEA o delle indicazioni che verranno fornite dal Consiglio Superiore di Sanità;

e) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti,

2. Ai fini del precedente comma 1, si intende per rischio almeno una delle seguenti condizioni:

malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;

gravi malattie dell'apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite ed acquisite;

diabete mellito e altre malattie metaboliche;

gravi epatopatie e cirrosi epatica;

malattie renali con insufficienza renale;

malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;

neoplasie;

malattie congenite ed acquisite che comportino carente produzione di anticorpi;

immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;

malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;

patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie, ad esempio malattie neuromuscolari;

obesità con Indice di massa corporea (BMI) > 30 e gravi patologie concomitanti;

condizione di familiare o di contatto stretto di soggetti ad alto rischio che, per controindicazioni temporanee o permanenti, non possono essere vaccinati.

Art. 2.

1. Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, il vaccino pandemico A(H1N1) sarà distribuito, in base alle scadenze utili per le attività connesse all'efficace svolgimento della campagna di vaccinazione pandemica, alle regioni e alle province autonome sulla base della popolazione residente e ad altre Amministrazioni dello Stato sulla base di specifici Accordi.

Art. 3.

1. Le vaccinazioni di cui all'art. 1 verranno effettuate a partire dalla data di disponibilità del vaccino pandemico, essendo prevista la consegna dei primi lotti alle regioni e province autonome nel periodo 15 ottobre-15 novembre 2009.

2. Fatta salva la disponibilità di vaccino pandemico A(H1N1), nel corso della campagna vaccinale potranno essere inserite nel programma anche ulteriori categorie di soggetti.

Art. 4.

1. Ai fini del monitoraggio delle attività vaccinali, a cura delle regioni sono registrati, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali e secondo le modalità che verranno precisate con successivo provvedimento, i dati identificativi dei vaccinati e del vaccino utilizzato, nonché annotazioni relative alla categoria di appartenenza del soggetto, anche in accordo con le esigenze del sistema di farmacovigilanza dell'Agenzia italiana del farmaco.

2. Con le modalità che verranno indicate nel provvedimento di cui al comma 1, le regioni forniranno i dati relativi alle attività di vaccinazione pandemica all'Istituto superiore di sanità - Centro nazionale di epidemiologia e sorveglianza e promozione della salute che li condividerà con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 5.

1. Eventuali eventi avversi a seguito della vaccinazione influenzale pandemica A(H1N1) vanno immediatamente notificati al Sistema nazionale di farmacovigilanza utilizzando le schede reperibili sul portale dell'Agenzia italiana del farmaco.

Art. 6.

1. Le attività relative alla campagna di prevenzione dell'influenza stagionale, di cui alla circolare del 23 luglio 2009, avranno inizio non oltre il 1° ottobre 2009.

Art. 7.

1. Per gli aspetti relativi all'offerta delle vaccinazioni alle donne in gravidanza, ai soggetti di età compresa tra > 6 mesi e 17 anni nonché alle problematiche legate alla covaccinazione sarà emanata una successiva ordinanza a seguito di parere sui predetti punti da parte del Consiglio superiore di sanità.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

Il vice Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 396

09A11292

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 8 gennaio 2008.

Riconoscimento, al prof. Giuseppe Viglialoro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
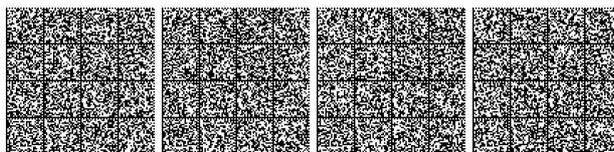
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 6 aprile 2005 (prot. n. 3039) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 5 dicembre 2007 (prot. n. 66) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Latina ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto da diploma di laurea in matematica conseguito il 17 gennaio 2001 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica» conseguito nell'anno accademico 2002-2003 presso l'Università Politecnica di Catalogna, posseduto da Giuseppe Viglialoro, nato a Lamezia Terme, il 5 agosto 1975; è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

47/A «Matematica»;

48/A «Matematica applicata»;

49/A «Matematica e fisica».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 gennaio 2008

Il direttore generale: DUTTO

09A11249

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Serena Chillemi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DI ISTRUZIONE
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Serena Chillemi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione;

Visto il Diploma di pianoforte conseguito dall'interessata il 12 luglio 2002 presso il conservatorio di Musica «Antonio Scontrino» di Trapani;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito in Italia la formazione scolastica primaria, secondaria ed accademica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diplom-Musiklehrerin» - insegnante di musica diplomata, corredato dal titolo di «Zeugnis über die Pädagogische Diplomprüfung im Hauptfach Klavier (certificato d'esame di diploma pedagogico - materia pianoforte)» conseguito presso la Hochschule für Musik und Theater di Monaco di Baviera in data 6 novembre 2008, posseduto dalla prof.ssa Serena Chillemi, cittadina italiana nata a Catania il 13 luglio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, nella classe di concorso: 77/A - Strumento musicale - pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A11248

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 settembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto mediterraneo di certificazione Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Colline Ennesi», riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 18 novembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse per la registrazione ai Servizi della Commissione europea e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2005, con il quale alla denominazione «Colline Ennesi» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto 12 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2008 con il quale l'organismo denominato «Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato;

Visto il decreto 5 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 2009, con il quale, a seguito della domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Colline Ennesi» presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'Organismo comunitario competente, è stata revocata la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla medesima denominazione;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto decreto 12 maggio 2008;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata, con decreto 12 maggio 2008, all'organismo denominato «Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl» ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Colline Ennesi», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A11244

DECRETO 16 settembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige», autorizzato con decreto 9 marzo 2009, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 9 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2009, con il quale il laboratorio Fondazione Edmund Mach – Istituto agrario di San Michele all'Adige, ubicato in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 10 settembre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 9 marzo 2009;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Fondazione Edmund Mach – Istituto agrario di San Michele all'Adige, ubicato in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Rapporto isotopico D/H in modo sitospecifico su etanolo	PDP 7001:2008 Rev. 4
Rapporto tra isotopi stabili del Carbonio (13C/12C) su etanolo (d13C)	PDP 7002:2008 Rev. 5
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato 1, Met. B
Biossido di zolfo	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
pH, Acidità totale , Titolo alcolometrico volumico, Zuccheri riduttori, Acidità volatile, Estratto secco totale (metodo multiparametrico FT-IR)	PDP 3090:2008 Rev. 1
Rapporto isotopico 18O/16O sull'acqua (d18O)	OIV MA-F-AS32-09-MOUO18 2009
Composti volatili: acetaldeide, dietilacetale dell'acetaldeide, alcool metilico, alcooli superori, acetato di etile	PDP 4001:2009 Rev. 8
Metalli: Argento, Alluminio, Arsenico, Boro, Bario, Calcio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Rame, Ferro, Potassio, Litio, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Sodio, Nichel, Piombo, Rubidio, Stagno, Stronzio, Vanadio, Zinco	PDP 3084:2008 Rev. 4
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acidità volatile	PDP 3003:2008 Rev. 4
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-20-SOBESA 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRA 2009
Estratto ridotto, Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC p.to 4. 2009 + PDP 3073:2008 (Circ. MIPAF 12/03/2003)
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC p.to 4. 2009
Lieviti, batteri lattici, batteri acetici	OIV MA-F-AS4-01-ANMICR 2009
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-pH 2009
Solfati, Cloruri	PDP 3077:2008 Rev. 6
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL (met B) 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCERD 2009
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo flusso in continuo)	PDP 3073:2008 Rev. 4
Aumento del titolo alcolometrico naturale (rapporto isotopico D/H su etanolo)	OIV MA-F-AS311-05-ENRRMN 2009
Rapporto tra isotopi stabili del Carbonio (13C/12C) su etanolo (d13C)	OIV MA-F-AS312-06-ETHANO 2009

Roma, 16 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A11236

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 luglio 2009.

Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la fondazione «Ugo Bordoni». (Deliberazione n. 429/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 29 luglio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto l'art. 1, comma 13, della menzionata legge il quale prevede che «Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza»;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera 17/98/CONS del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;

Vista la delibera 17/98/CONS del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 giugno 2009, in particolare l'art. 31 della legge, che ha modificato l'art. 41 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», nel senso di riconoscere alla Fondazione Ugo Bordoni lo status di «istituzione di alta cultura e ricerca sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visto che la norma succitata prevede altresì che «La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio»;

Considerata la comprovata competenza di primario livello scientifico della Fondazione Ugo Bordoni nelle materie di interesse dell'Autorità, tale da costituire un valido supporto nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati;

Valutata l'esigenza di avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni per lo svolgimento di attività di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in relazione alle fasi applicative, nonché di comunicazione dei risultati conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative riservate ai dipendenti dell'Autorità o di carattere pubblico;

Ritenuto, in particolare, che la Fondazione Ugo Bordoni possa coadiuvare l'Autorità nell'approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell'Autorità;

Visto lo Statuto della Fondazione Ugo Bordoni e, in particolare, l'art. 4, comma 4, dello Statuto medesimo;

Ravvisata la necessità di definire il quadro organizzativo e le modalità di svolgimento della collaborazione di cui si tratta;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Attività della Fondazione Ugo Bordoni

1. Alla Fondazione Ugo Bordoni potrà essere affidato lo svolgimento di attività - a supporto dell'Autorità - aventi carattere di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in relazione alle fasi applicative, nonché di comunicazione dei risultati conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative riservate ai dipendenti dell'Autorità o di carattere pubblico.

2. Le attività di cui al precedente paragrafo – da definirsi con appositi progetti esecutivi - riguarderanno, in particolare, l'approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell'Autorità, quali, a titolo esemplificativo, l'evoluzione delle reti di comunicazione elettronica, con attenzione agli aspetti di neutralità e sicurezza delle stesse; gli sviluppi tecnologici e di mercato relativi a nuovi servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento ai servizi convergenti; gli strumenti tecnici per garantire una migliore tutela del consumatore e dell'utente televisivo.

3. L'affidamento alla Fondazione Ugo Bordoni delle attività di cui al comma 1 non pregiudica la possibilità, da parte dell'Autorità, di avvalersi, anche nelle materie di cui al comma 2, del supporto scientifico o della consulenza di altri soggetti di comprovata esperienza professionale.

Art. 2.

Svolgimento delle attività della Fondazione Ugo Bordoni

1. Le attività affidate alla Fondazione Ugo Bordoni e le modalità di svolgimento delle stesse sono disciplinate da una Convenzione stipulata fra la Fondazione Bordoni e l'Autorità. La Convenzione ha una durata pari a 3 anni. Entro il termine di scadenza, l'Autorità deciderà con delibera in merito al rinnovo della stessa.

2. Con riferimento alle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di cui al comma 1, si fa salva la possibilità che la Fondazione Ugo Bordoni possa svolgere incarichi nell'ambito delle attività promosse dall'Autorità con specifiche procedure aperte.

3. Ove il contenuto degli incarichi di cui agli articoli 1 e 2 lo richieda, possono essere imposti specifici obblighi di riservatezza e confidenzialità, nonché idonee garanzie di separatezza tra le funzioni gestionali e l'attività di studio e ricerca affidata dall'Autorità, che dovranno essere riportati in un apposito allegato al progetto esecutivo di cui all'art. 1, comma 2, della presente delibera, anche ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto della Fondazione Ugo Bordoni.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Gi oneri derivanti dallo svolgimento delle attività affidate dall'Autorità alla Fondazione Bordoni ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 2 possono trovare copertura, per il primo anno, entro l'importo massimo complessivamente non superiore ad euro 500 mila. Di tale limite si dovrà tener conto nell'ambito dei progetti esecutivi conclusi per il primo anno fra la Fondazione Ugo Bordoni e l'Autorità, per ognuno dei quali sarà stanziata una somma entro il limite massimo di euro 150 mila. L'importo complessivo indicato graverà sul bilancio di competenza 2009 dell'Autorità nel capitolo di spesa n. 112.1233 della Direzione Studi Ricerca e Formazione dedicato a «Spese per programmi di ricerche e di collaborazione con esperti e Istituti di ricerca nazionali ed esteri».La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2009

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA L'AUTORITÁ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA FONDAZIONE UGO BORDONI

La presente Convenzione regola i rapporti tra:

La Fondazione Ugo Bordoni, nel proseguo denominata «Fondazione Bordoni», cod. fiscale n. 97201200587, con sede in Roma, Via Baldassarre Castiglione n. 59, in persona del Presidente Enrico Manca, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la Fondazione Bordoni, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2008

e

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel proseguo denominata «Autorità», cod. fiscale n. 95011660636, con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, in persona del Presidente Corrado Calabrò, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Autorità.

Art. 1.

1. Con la presente Convenzione, l'Autorità esprime la disponibilità ad affidare alla Fondazione Bordoni lo svolgimento di attività - a supporto della stessa Autorità - aventi carattere di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in relazione alle fasi applicative, nonché di comunicazione dei risultati conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative riservate ai dipendenti dell'Autorità o di carattere pubblico.

2. Le attività di cui al precedente paragrafo riguarderanno, in particolare, l'approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell'Autorità, quali, a titolo esemplificativo, l'evoluzione delle reti di comunicazione elettronica, con attenzione agli aspetti di neutralità e sicurezza delle stesse; gli sviluppi tecnologici e di mercato relativi a nuovi servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento ai servizi convergenti; gli strumenti tecnici per garantire una migliore tutela del consumatore e dell'utente televisivo.

3. Per le medesime materie di cui sopra, potrà essere richiesto alla Fondazione Bordoni di erogare attività di formazione del personale dell'Autorità o di collaborazione alla preparazione e svolgimento di seminari interni o convegni aperti al pubblico.

4. L'affidamento alla Fondazione Bordoni delle attività di cui al paragrafo 1 non pregiudica la possibilità, da parte dell'Autorità, di avvalersi, anche nelle materie di cui al paragrafo 2, del supporto scientifico o della consulenza di altri soggetti di comprovata esperienza professionale.

5. Con riferimento alle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione, si fa salva la possibilità che la Fondazione Bordoni possa svolgere incarichi nell'ambito delle attività promosse dall'Autorità con specifiche procedure aperte.

Art. 2.

1. Le modalità di realizzazione delle iniziative demandate alla Fondazione Bordoni, ed i relativi contenuti anche progettuali ed economici sono oggetto di appositi progetti esecutivi predisposti dalla Fondazione Bordoni, nella persona del Direttore delle ricerche, e dall'Autorità, nella persona del Direttore della direzione il cui ambito di competenza è interessato dal singolo progetto. Tali progetti sono successivamente approvati dall'Autorità con delibera resa pubblica nelle forme previste dalla legge.

Art. 3.

1. In occasione della definizione del progetto esecutivo di cui all'articolo 2 sarà individuato per l'Autorità un Responsabile di progetto, al quale è assegnata la verifica dello stato di avanzamento del progetto stesso e della rispondenza di quanto prodotto ai compiti in esso individuati.

2. Ove il contenuto dell'incarico lo richieda, possono essere imposti specifici obblighi di riservatezza e confidenzialità, nonché idonee garanzie di separatezza tra le funzioni gestionali e l'attività di studio e ricerca affidata dall'Autorità, che dovranno essere riportati in un apposito allegato al progetto esecutivo, anche ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto della Fondazione Bordoni.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività affidate dall'Autorità alla Fondazione Bordoni e previste dall'art. 1 della presente Convenzione possono trovare copertura, per il primo anno, entro l'importo massimo complessivamente non superiore a euro 500 mila. Di tale limite si dovrà tener conto nell'ambito dei progetti esecutivi conclusi per il primo anno fra la Fondazione Bordoni e l'Autorità. Nella delibera del Consiglio che approva il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 2 è indicata la somma all'uopo stanziata, entro il limite massimo di 150 mila euro, il capitolo di spesa e l'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 5.

1. La presente convenzione ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Entro il termine di scadenza, l'Autorità può decidere con delibera in merito al rinnovo della stessa.

Roma, 16 settembre 2009

per L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: Calabrò

per la Fondazione Ugo Bordoni: Manca

09A11238
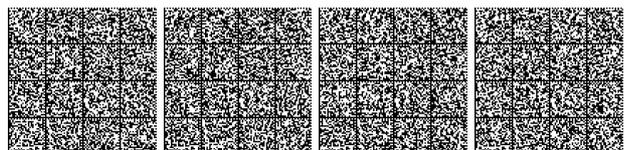
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 settembre 2009.

Inserimento del medicinale «Plerixafor» (mozobil) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: «In combinazione con G-CSF per incrementare la mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche al sangue periferico per la raccolta e il conseguente trapianto autologo in pazienti con linfoma o mieloma multiplo che mobilizzano scarsamente».

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23/12/ 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che alla specialità medicinale «Mozobil» è stato riconosciuto lo status di «orphan drug» e che in data 29/05/2009 il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ha adottato un'opinione positiva alla sua immissione in commercio (autorizzazione all'immissione in commercio accordata dalla Commissione europea in data 31/07/2009) per la stessa indicazione di cui sopra, e cioè: «Mozobil è indicato in combinazione con G-CSF per incrementare la mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche al sangue periferico per la raccolta e il conseguente trapianto autologo in pazienti con linfoma e mieloma multiplo con una scarsa mobilizzazione cellulare»;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale «nelle more» di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 9 e 10 luglio 2009 – Stralcio verbale n. 70;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale plerixafor (Mozobil) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per l'indicazione terapeutica: «In combinazione con G-CSF per incrementare la mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche al sangue periferico per la raccolta e il conseguente trapianto autologo in pazienti con linfoma o mieloma multiplo che mobilizzano scarsamente»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale PLERIXAFOR (Mozobil) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: In combinazione con G-CSF per incrementare la mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche al sangue periferico per la raccolta e il conseguente trapianto autologo in pazienti con linfoma o mieloma multiplo che mobilizzano scarsamente, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

Denominazione:
Plerixafor (Mozobil)
Genzyme Europe BV

Indicazione terapeutica:
In combinazione con G-CSF per incrementare la mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche al sangue periferico per la raccolta e il conseguente trapianto autologo in pazienti con linfoma o mieloma multiplo che mobilizzano scarsamente.

Criteri di inclusione:
pazienti con linfoma o mieloma multiplo che mobilizzano scarsamente.

Criteri di esclusione:
pazienti con leucemia acuta.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico
La terapia con Mozobil deve essere avviata e supervisionata da un medico specializzato in oncologia e/o ematologia. Le procedure di mobilizzazione e aferesi devono essere eseguite in collaborazione con un centro oncologico- ematologico e/o un centro trasfusionale con esperienza in questo campo e in cui il monitoraggio delle cellule progenitrici ematopoietiche possa essere effettuato correttamente.
La dose raccomandata di plerixafor è 0,24 mg/kg di peso corporeo/die. Deve essere somministrato mediante iniezione sottocutanea da 6 a 11 ore prima dell'inizializzazione dell'aferesi, a seguito di 4 giorni di pre-trattamento con il fattore stimolante le colonie dei granulociti (G-CSF). Nelle sperimentazioni cliniche, Mozobil è stato comunemente utilizzato per un periodo compreso tra 2 e 4 giorni consecutivi (e fino a 7).
Il peso utilizzato per calcolare la dose di plerixafor deve essere ottenuto entro 1 settimana dalla prima dose di plerixafor. Nelle sperimentazioni cliniche, la dose di plerixafor è stata calcolata in base al peso corporeo nei pazienti con fino al 175% del peso corporeo ideale. La dose di plerixafor e il trattamento dei pazienti con un peso superiore al 175% del peso corporeo ideale non è stata esaminata. Il peso corporeo ideale può essere determinato utilizzando le seguenti equazioni:

maschio (kg): 50 + 2,3 x ((Altezza (cm) x 0,394) – 60);
femmina (kg): 45,5 + 2,3 x ((Altezza (cm) x 0,394) – 60).

Considerando l'incremento dell'esposizione con l'aumento del peso corporeo, la dose di plerixafor non deve eccedere 40 mg/die.
Per i pazienti con un'insufficienza renale (clearance della creatinina 20-50 ml/min.) è suggerita una riduzione della dose di plerixafor di un terzo(da 0,24 mg/kg /die a 0,16 mg/kg/die).
Considerando l'incremento dell'esposizione con l'aumento del peso corporeo, qualora la clearance della creatinina risulti inferiore a 50 ml/min., la dose di plerixafor non deve eccedere 27 mg/die.

Costo indicativo del trattamento
Considerando che dai due studi clinici di fase III la mediana della durata del trattamento per i pazienti affetti da mieloma multiplo è di una fiala e per quelli affetti da LNH è di 3 fiale e considerando che il prezzo raccomandato d'acquisto dall'Azienda è non superiore a 5.650 € per una confezione da una fiala (1,2 ml – 24 mg di plerixafor: ogni ml contiene 20 mg di plerixafor), il costo indicativo del trattamento è di 5.650 € per i pazienti affetti da mieloma multiplo e di 16.950 € per quelli affetti da LNH.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	dopo il trattamento
Anamnesi	+	
N di cellule CD34+/µl	+	+
Reazioni locali nella sede di infusione		+
Emocromo	+	+

Parametri dell'attecchimento del trapianto – da controllare 3-4 settimane dopo il trapianto

Neutrofili	+	+
Piastrine	+	+

09A11269

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 7 agosto 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia di rispetto del fiume Olona, relativamente ai comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Castelseprio. (Deliberazione n. VIII/10135).

LA GIUNTA

Visti:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte terza, Titolo I;

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Titolo V - Beni paesaggistici;

Dato atto della deliberazione di cui al verbale del 21 settembre 1984 della Commissione provinciale di Varese per la tutela delle bellezze naturali, nominata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1497/1939 legge poi sostituita dal decreto legislativo n. 42/2004, con la quale la Commissione suddetta approva la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area lungo l'asta del fiume Olona nei comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Castelseprio e ne propone l'inserimento nell'elenco relativo all'art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ora art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale del 21 settembre 1984 della Commissione provinciale di Varese per la tutela delle bellezze naturali agli albi pretori dei comuni di Castiglione Olona il 18 aprile 1985, di Gornate Olona il 30 gennaio 1985 e di Castelseprio il 15 gennaio 1985;

Rilevato che a seguito della pubblicazione del 21 settembre 1984 sono state presentate alla regione n. 42 osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati così come riportato nell'Allegato 3 della presente deliberazione;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 3/08 del 22 luglio 2008 della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Varese, nominata ai sensi dell'art. 78 della legge regionale n. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, modificandone parzialmente il perimetro, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo

n. 42/2004 e s.m.i. la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, per la fascia di rispetto del fiume Olona, nei comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Castelseprio e approva la relativa proposta di disciplina di tutela costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 3/08 del 22 luglio 2008 della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Varese, agli albi pretori dei comuni di Castiglione Olona l'8 ottobre 2008, di Gornate Olona il 20 ottobre 2008 e di Castelseprio il 7 ottobre 2008;

Rilevato che a seguito della pubblicazione del verbale n. 3/08 del 22 luglio 2008, non sono state presentate alla regione ulteriori osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce la rilevanza paesaggistica degli ambiti in quanto conservano cospicui caratteri di pregio naturalistico, armoniosamente integrati con quelli storico culturali legati all'antica presenza dell'uomo, costituendo in tal senso un quadro paesaggistico meritevole di salvaguardia;

Considerato che per l'analisi e la valutazione delle osservazioni pervenute si è tenuto conto delle motivazioni espresse dalla Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Varese;

Ritenuto di non accogliere le suddette osservazioni per le motivazioni espresse al punto 2 dell'Allegato 3 della presente deliberazione;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonché il DPEFR 2009-2011;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte terza, Titolo I, capo I e s.m.i., con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, la fascia di rispetto del fiume Olona nei comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Castelseprio per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 - «Descrizione generale dell'ambito e motivazioni della tutela» dell'Allegato 1 - «Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Di approvare quale perimetro della suddetta area, quello descritto e restituito graficamente nell'Allegato 1, punto 2 - «Esatta perimetrazione ed individuazione cartografica dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Di decidere nel merito delle osservazioni presentate come indicato in premessa e meglio specificato nel punto 2 «Esame Osservazioni» dell'Allegato 3 «Osservazioni» che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'allegato 2 - «Prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi» - che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e di trasmettere la stessa ai comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Castelseprio, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Milano, 7 agosto 2009

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica della fascia di rispetto del fiume Olona nei Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Castelseprio

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AMBITO E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

L'area in oggetto è fortemente caratterizzata dalla presenza del fiume Olona, circondato da aree boscate, da ampie distese verdi e da zone umide ricche di risorgive, che concorrono a definirne i caratteri di particolare valore naturalistico.
In questo quadro si integrano i segni legati agli insediamenti umani che si sono costruiti e consolidati nel tempo, andando a definire i caratteri tradizionali ed architettonici, nonchè la memoria storica dei luoghi.
La particolare integrazione tra valori naturalistici, storico-culturali e percettivo-visuali, definisce i caratteri identitari e la riconoscibilità dell'area e quindi il suo rilevante interesse pubblico.

Particolare nota meritano quei luoghi di spiccato valore storico-culturale nell'antico centro edificato di Castiglione Olona, che conserva notevoli monumenti di stile toscano rinascimentale quali, Palazzo Castiglioni, la chiesa di Villa e la Collegiata alla sommità del paese, che ospita con il battistero un ciclo di affreschi di Masolino da Panicale. Il piccolo nucleo rurale della frazione di Caronno Corbellaro, costituito da cascine che circondano l'antica Chiesa di Santa Croce, presenta ancora oggi una notevole unitarietà morfologica, nonché un contesto di rilevante pregio paesaggistico costituito da zone boscate che si alternano ad ampie distese verdi, offrendo suggestivi scorci prospettici sulla Valle dell'Olona.
Lungo il corso del fiume sono sorti mulini, filande (oltre alla tipica attività artigianale della concia delle pelli) ed edifici industriali risalenti al XIX sec. (Cartiera Crespi, ex pettinificio Mazzucchelli,) che contribuiscono a determinare il valore storico e tradizionale dei luoghi.

Il Monastero di Torba, complesso fortificato candidato per l'inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ubicato nel territorio comunale di Gornate Olona, riveste un notevole interesse pubblico per le sue particolari caratteristiche storico-culturali, quale imponente e millenaria struttura, e per il valore del suo contesto paesaggistico connotato da ampie distese verdi ai piedi del parco archeologico di Castelseprio, quest'ultimo dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 18/10/1963, in virtù sia del carattere archeologico che paesaggistico dell'area.

Il valore paesaggistico complessivo, quale frutto della spontanea concordanza e fusione dell'espressione della natura con quella del lavoro umano, oltre a richiedere particolare attenzione alla tutela degli aspetti naturalistici e dell'idrografia superficiale e di quelli di valore storico ed architettonico, offre particolari punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono ammirare suggestivi coni prospettici, meritevoli di rispetto e conservazione.

PUNTO 2

ESATTA PERMETRAZIONE E INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

In comune Castiglione Olona:

- *a sud*: il confine con il comune di Gornate Olona fino alla curva dei 300 metri in sponda sinistra del fiume;
- *a est*: lungo la curva di cui sopra verso nord fino al confine con il comune di Vedano Olona;
- *a nord*: il confine con il comune di Vedano Olona , il confine con il comune di Lozza fino alla strada per Lozza, si segue poi per la strada per Caronno (via Filzi) fino a raggiungere il mappale 396;
- *a ovest*: i mappali 396, 108, 107 fino ad incontrare via delle Madonne, si percorre la strada fino a raggiungere i mappali 650, 651 e sue particelle frazionate, fino alla strada via Monte Novegno percorrendo quest'ultima fino ad incontrare il confine con il comune di Gornate Olona.

In comune di Gornate Olona:

- *a sud*: il confine con il comune di Castelseprio, il confine con il comune di Lonate Ceppino;
- *a est*: il confine con il comune di Vengono Inferiore;
- *a nord*: il confine con il comune di Castiglione Olona;
- *a ovest*: a partire dal mappale 377 compreso, verso sud comprendendo i seguenti mappali: 357, 378, 1233, 1234, 379, 382, 1236, 383, 384, 830, tratto di strada comunale per Torba, mappali 541, 564, 1453, 1454, 1642, 1641, 1640, 1639, 583, 835, 1359, 1360, 585, 1455, 328, 590, 587, 342, 1207, tratto di strada provinciale 42, verso nord fino al mappale 1445, 1444, 490, 489, 1273, 1767, 1272, fino alla strada per Carnago; lungo la stessa verso sud-ovest fino al confine con il comune di Castelseprio

In comune di Castelseprio:

- *a sud*: il confine con il comune di Cairate;
- *a est*: il confine con il comune di Lonate Ceppino;
- *a nord*: il confine con il comune di Gornate Olona fino a ricongiungersi con il limite del vincolo esistente, che segue fino ad incontrare la strada che dagli scavi porta al centro di Castelseprio via Castelvecchio;
- *a ovest*: lungo la strada di cui sopra verso sud fino ad incontrare il mappale 1162, verso est i mappali 1684, 1165, 1164, 1630, verso sud il mappale 1745, fino a raggiungere la curva dei 300 metri; prosegue poi lungo la stessa fino ad incontrare la via Moriggia che segue fino al confine con il comune di Cairate.

Sono da considerarsi inclusi nella perimetrazione tutti i mappali e i sedimi stradali indicati.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
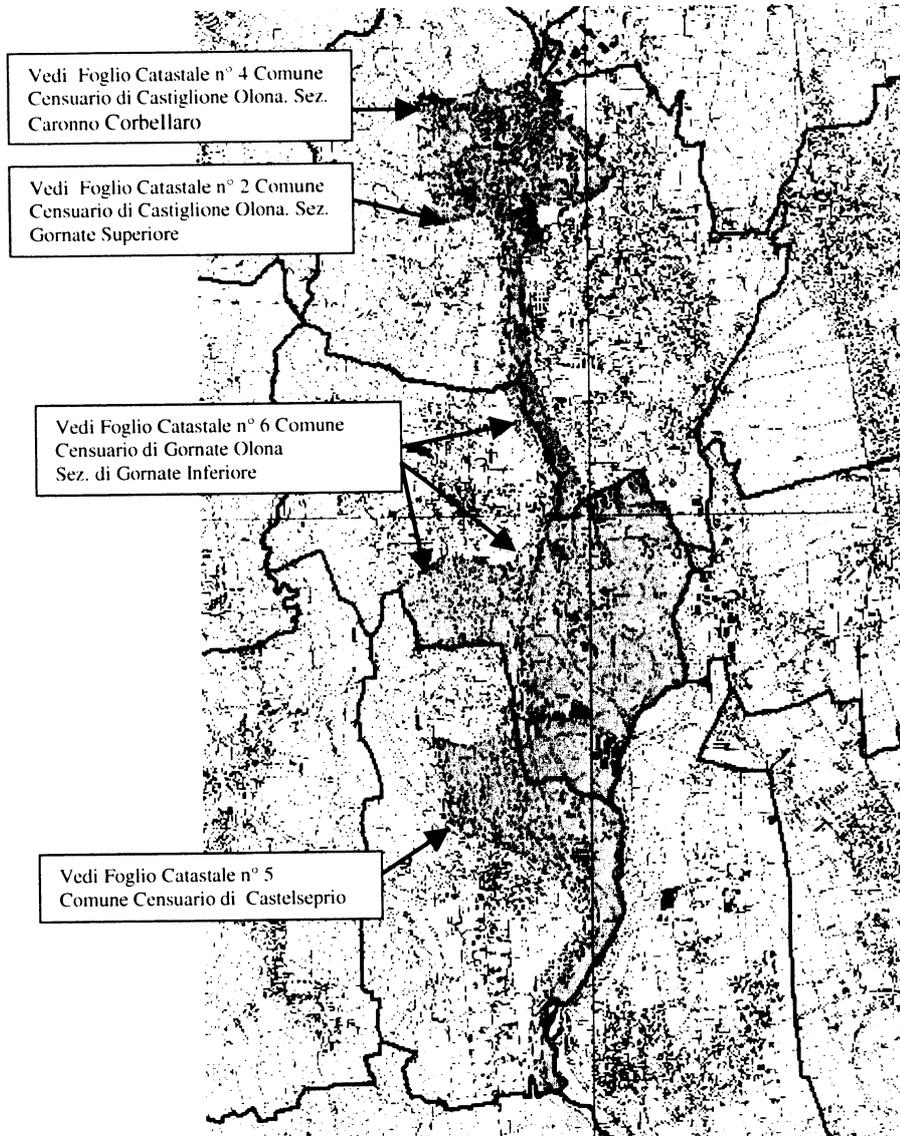
AMBITO OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
Art. 136 - D.Lgs. N° 42/2004

CONFINI COMUNALI
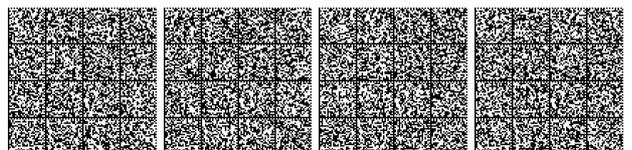
Foglio Catastale n° 4 Comune Censuario di Castiglione Olona
Sezione di Caronno Corbellaro
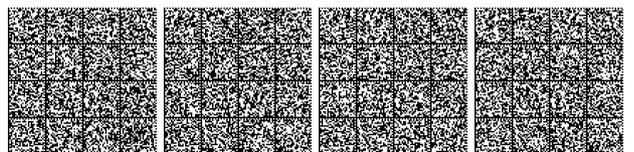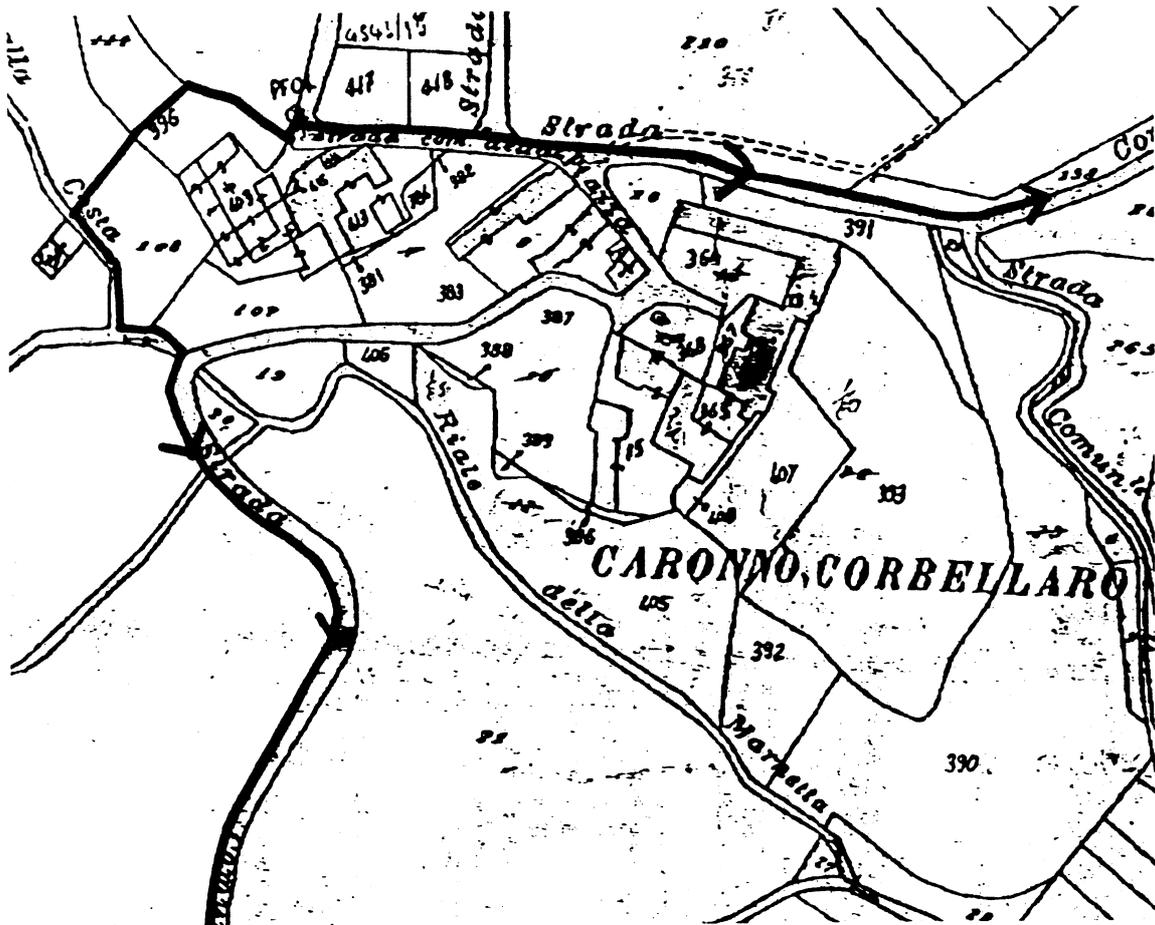
Foglio Catastale n° 2 Comune Censuario di Castiglione Olona
Sezione di Gornate Superiore
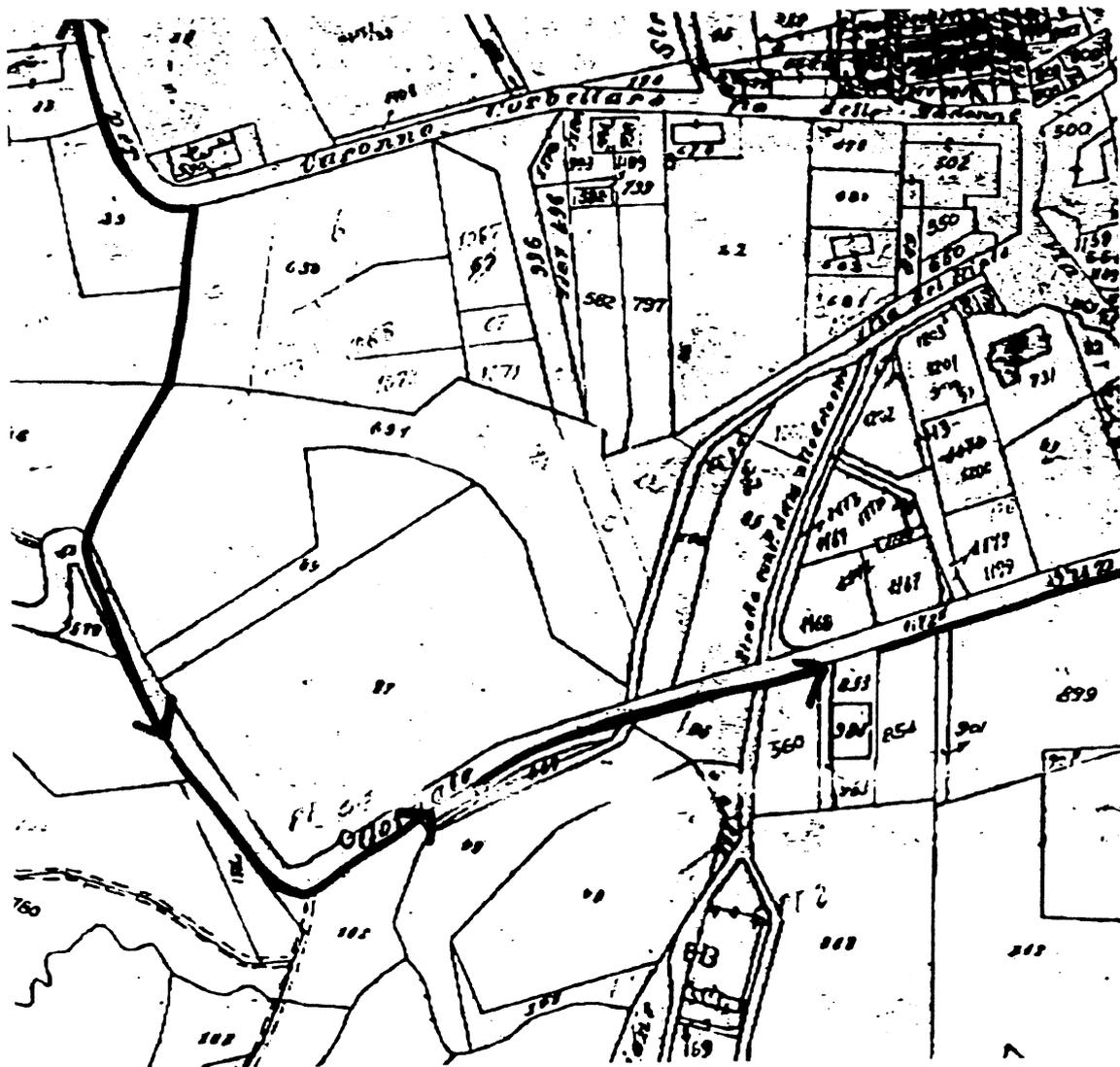
Foglio Catastale n° 6 Comune Censuario di Gornate Olona
Sezione di Gornate Inferiore
(pag. 1)
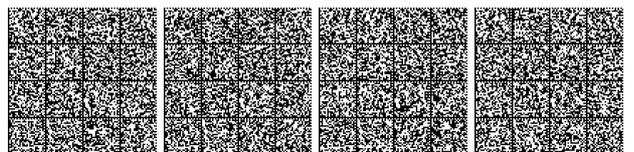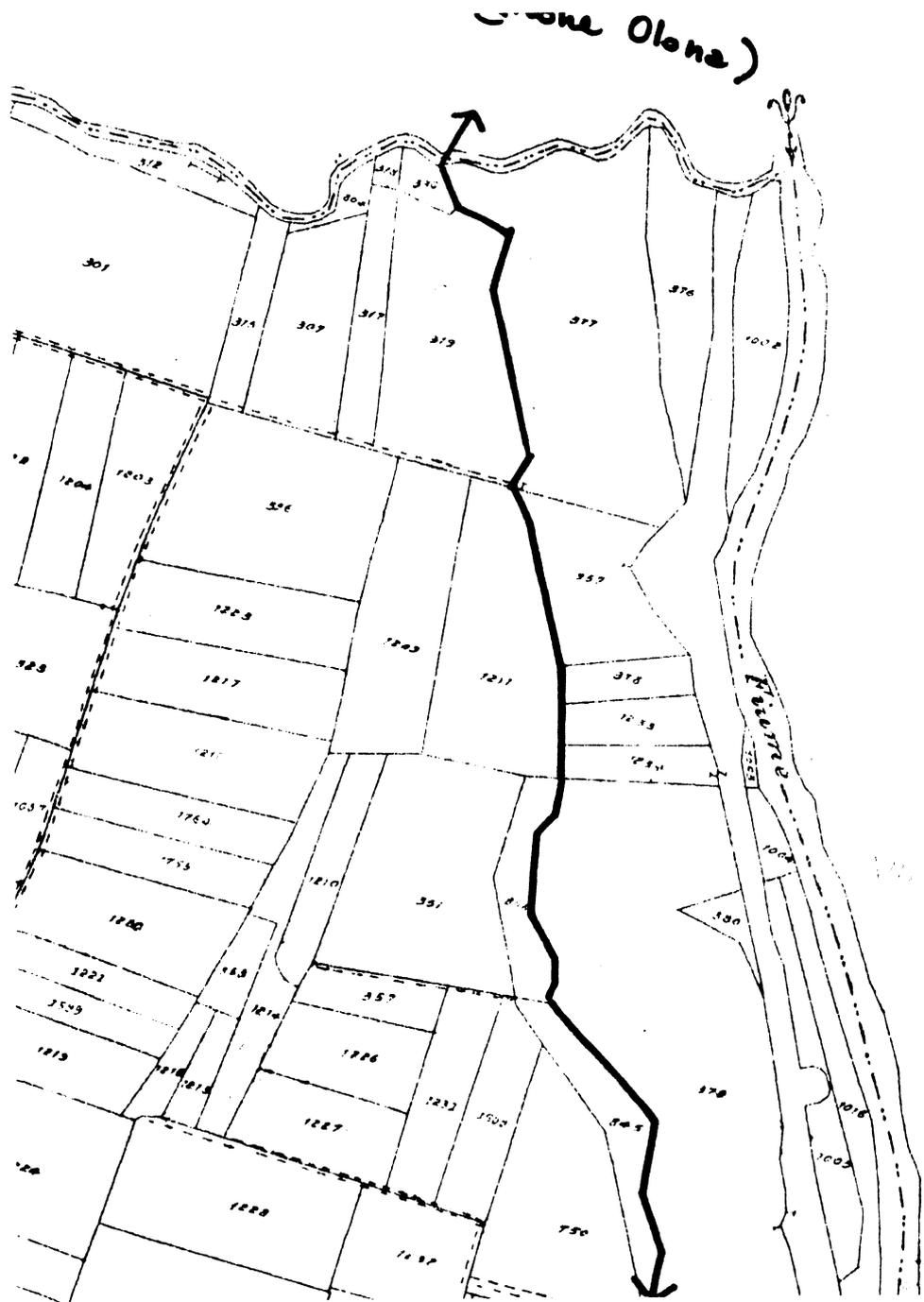
Foglio Catastale n° 6 Comune Censuario di Gornate Olona
Sezione di Gornate Inferiore
(pag. 2)
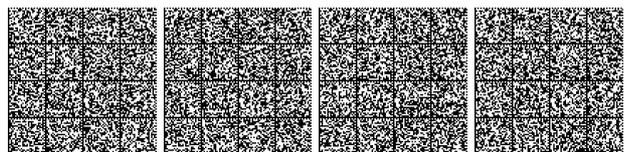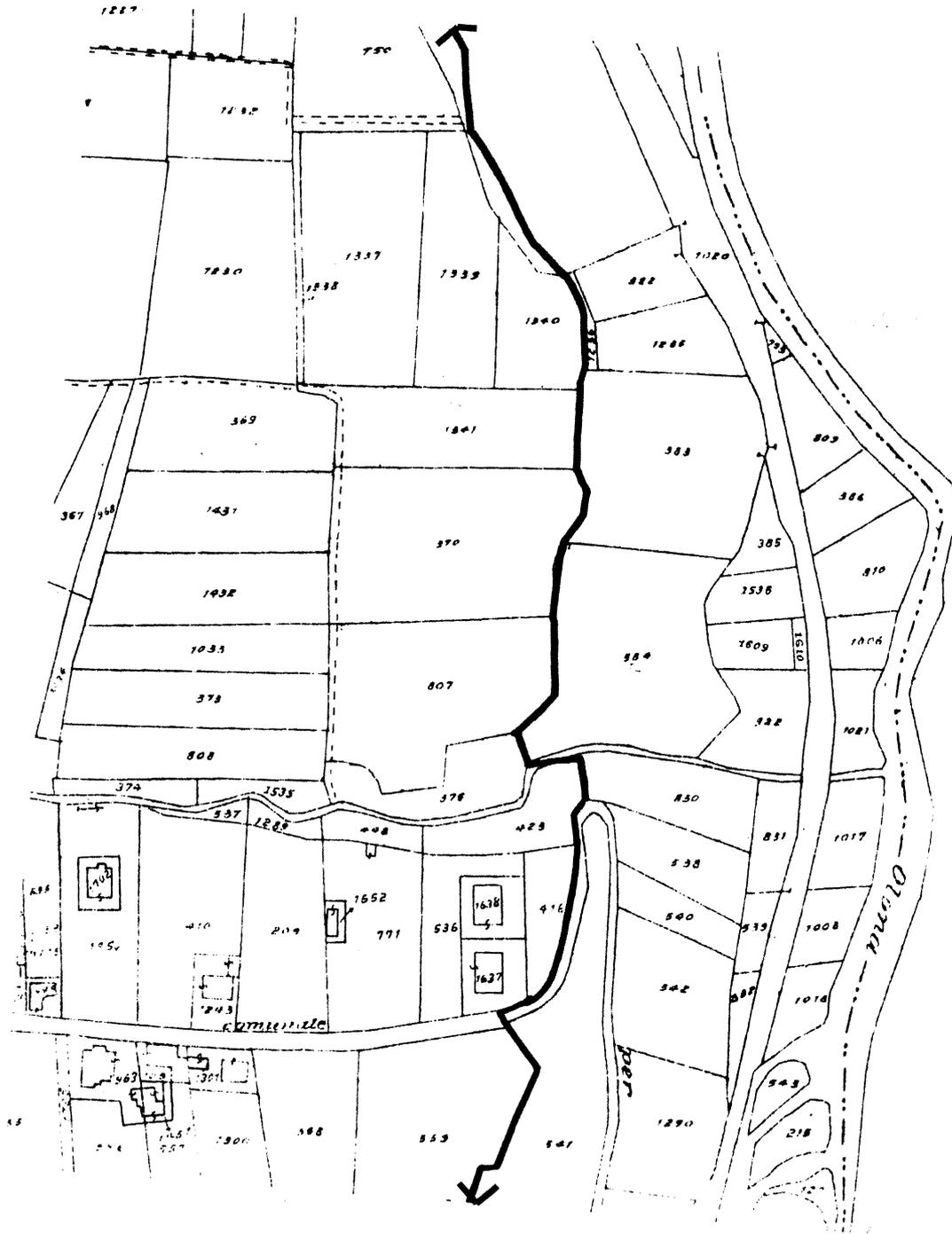
Foglio Catastale n° 6 Comune Censuario di Gornate Olona
Sezione di Gornate Inferiore
(pag. 3)

Foglio Catastale n° 6 Comune Censuario di Gornate Olona
Sezione di Gornate Inferiore
(pag. 4)

Foglio catastale n°5 Comune Censuario di Castelseprio

ALLEGATO 2
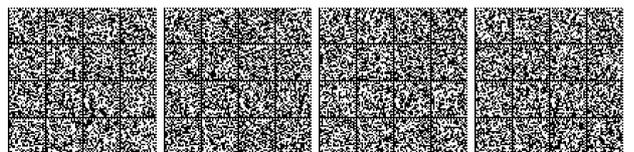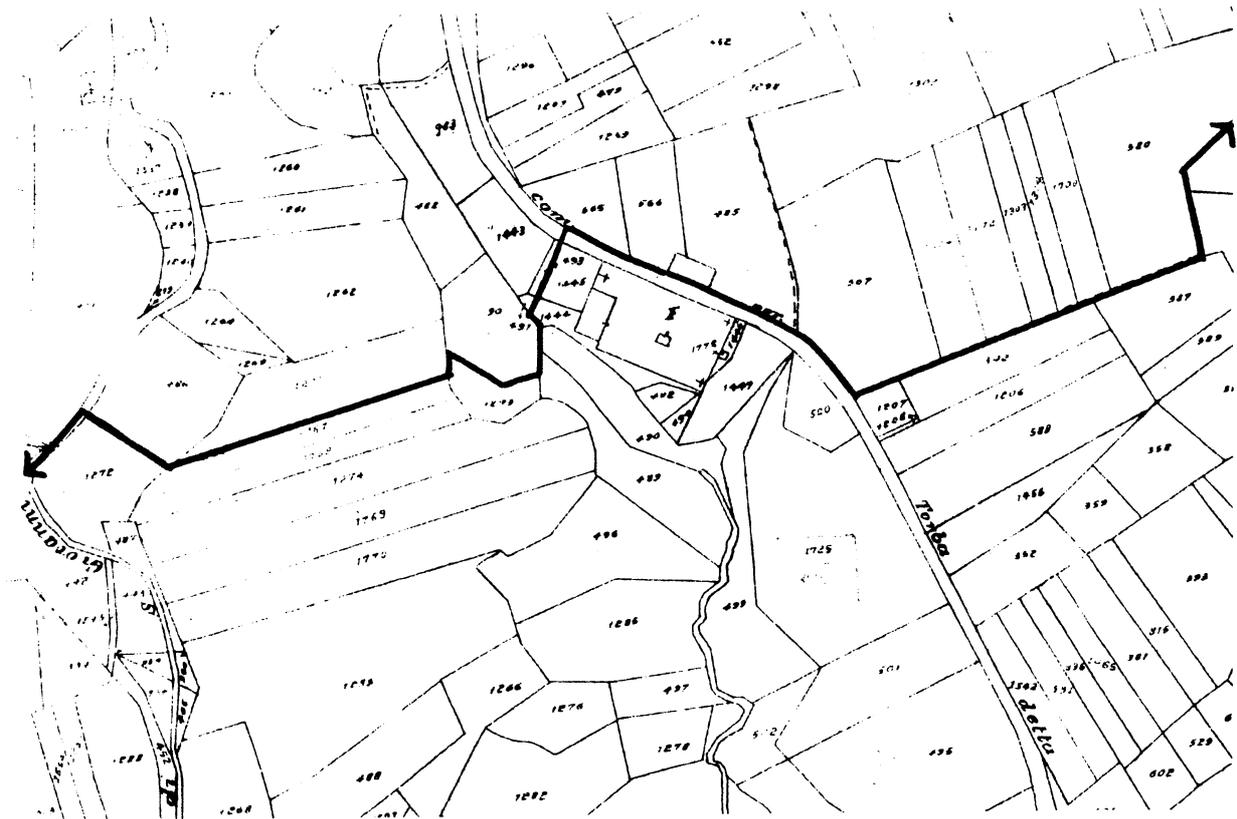
PRESCRIZIONI D'USO E CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Ambito di tutela paesaggistica della fascia di rispetto del fiume Olona nei Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Castelseprio

Alcune premesse

I criteri dovranno evidenziare alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Sono quindi mirati a porre l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie d'intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che in ogni caso:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;
- Per le aree soggette a diretta tutela archeologica, con specifico atto ministeriale, valgono le specifiche disposizioni in materia;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004;
- ai sensi degli artt. 11 e 50 del D.L.gs 42/2004, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali, e come tali l'eventuale rimozione dovrà preventivamente essere autorizzata dal Soprintendente B.A.P. competente;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

Tutela delle aree boscate dei sistemi verdi e dell'idrografia superficiale

- La particolare morfologia dei rilievi boscati, nonché le distese dei prati circostanti, devono essere tutelati quali aspetti di forte connotazione paesaggistica. Eventuali interventi di movimentazione delle terre, correlati anche alla realizzazione di strade, dovranno essere attentamente valutati rispetto all'impatto visuale, all'alterazione della morfologia del terreno e ai rischi di interruzione della continuità del sistema del verde. Tali interventi dovranno inoltre essere realizzati con finiture coerenti con le tecniche costruttive colturali tradizionali del luogo o comunque facendo riferimento al corretto utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- Dovrà essere comunque in generale salvaguardata la continuità degli ambiti boscati e dei territori agricoli preservando le alberature esistenti di pregio, i filari storici e le partiture dei fondi agricoli. Particolare attenzione deve essere riservata alla salvaguardia della vegetazione lungo il corso dell'Olona e al recupero e

valorizzazione dei percorsi tradizionali che conducono al fiume, al fine di tutelare la percepibilità e la riconoscibilità degli aspetti paesaggistici che connotano tale territorio;

- L'eventuale sostituzione e reintegro della vegetazione presente (filari, quinte arboree), dovrà essere di massima, realizzata mediante l'utilizzo di essenze di specie autoctone o comunque già consolidate nel contesto paesaggistico, di opportuna dimensione e nel rispetto delle connotazioni vegetazionali, tradizionalmente consolidate nella zona;
- Particolare attenzione deve essere posta alla tutela delle aree in prossimità del fiume Olona (zona di Castelseprio), ricche di risorgive e ambiti di rilevante interesse naturalistico, al fine di conservare gli habitat di particolare interesse ecologico e contenere i rischi di degrado o attivando idonei interventi di riequilibrio ecosistemico e individuando modalità sostenibili di fruizione pubblica del territorio.
- Eventuali interventi di sostituzione di opere di difesa spondale in prossimità del fiume Olona, dovranno tenere in attenta considerazione la salvaguardia degli equilibri ambientali e dei manufatti idraulici storici, operando di massima attraverso attente sistemazioni di ingegneria naturalistica e attento recupero dei manufatti suddetti, al fine di preservare la caratteristiche paesaggistiche e naturali dei luoghi.
- L'eventuale sistemazione o realizzazione di nuovi tratti di viabilità interna alle aree tutelate, dovrà cercare di salvaguardare la vegetazione esistente in quanto rappresenta elemento di forte connotazione paesaggistica. L'eventuale nuova piantumazione di "risarcimento", dovrà comunque essere realizzata con essenze di specie adeguata al contesto paesaggistico e secondo modalità coerenti con la ricomposizione del paesaggio fluviale e nelle sue connotazioni naturalistiche, rurali e tradizionali.
- Dovrà essere salvaguardata, da qualsiasi tipo di intervento, l'area protetta - Monumento Naturale "Gonfolite e forre dell'Olona", in comune di Castiglione Olona, al fine di preservare e valorizzare le singolari emergenze naturalistico ambientali che riveste tale ambito.

Salvaguardia e valorizzazione dei nuclei edificati di antica formazione e dell'edilizia tradizionale

Considerato il valore intrinseco dei nuclei di antica formazione, nello specifico il centro storico di Castiglione Olona e la frazione di Pianalto Corbellaro, ed il valore storico testimoniale che assumono in questo contesto paesistico gli insediamenti di origine industriale, tra i quali spiccano la cartiera Crespi e l'ex pettinificio Mazzucchelli, è importante salvaguardare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche dell'edilizia tradizionale. La valorizzazione di questi manufatti, necessita inoltre di salvaguardare le specificità delle sistemazioni esterne e delle strade di accesso, al fine di non stravolgere le attuali complessità e coerenze che legano tra loro architetture, percorsi, idrografia superficiale e spazi verdi circostanti.
Pertanto si indicano di seguito alcune cautele da tenere presenti negli interventi che riguardano i suddetti insediamenti:

- Tutti gli interventi sugli edifici, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali, dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti.
- Gli interventi a modifica delle coperture, o finalizzati a rendere abitabili i sottotetti, dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo organico e unitario nonché le relazioni che esso intrattiene con il nucleo
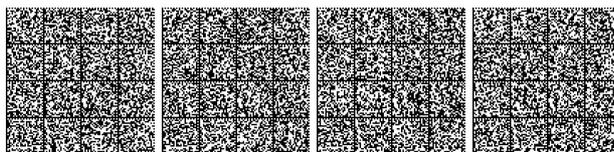
o l'insediamento di appartenenza; scelte stilistiche, compositive, materiche e cromatiche si dovranno relazionare in modo attento con i caratteri tipologici e architettonici dell'edilizia tradizione locale.

- La realizzazione di nuovi volumi o strutture tecniche, sia di carattere industriale che rurale, anche se improntate a scelte architettoniche compositive innovative, dovrà porre la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfologici e materici dell'architettura tradizionale esistente, nonché alla tutela delle relazioni visuali consolidate tra i diversi nuclei e il contesto paesaggistico circostante.
- Eventuali nuove edificazioni a margine dei nuclei storici e degli insediamenti di carattere tradizionale dovranno essere attentamente valutate sia in riferimento alle attenzioni indicate al punto precedente, che alla salvaguardia della riconoscibilità del nucleo o dell'insediamento, dei suoi caratteri costitutivi e di quelli di relazione con il contesto di riferimento, anche in termini di rapporto percettivo e di equilibri compositivi e dimensionali.
- Per gli interventi sugli edifici di rilevanza storico-industriale (cartiera Crespi - complesso anteriore al 1722, pettinificio Mazzucchelli - primo nucleo risalente al 1849), oltre alle attenzioni indicate al punto precedente, dovrà essere salvaguardato l'impianto originario, nonchè gli elementi architettonici propri della tipologia industriale dell'epoca, quali le coperture a shed, le torri e le ciminiere che concorrono a caratterizzarli come archeologia industriale, fortemente correlati all'identità del luogo e fortemente riconoscibili del contesto circostante.
- Gli interventi sulle linee elettriche e di telecomunicazione, esistenti nei nuclei edificati di antica formazione, dovranno essere finalizzati alla corretta organizzazione o riorganizzazione delle linee a rete al fine di eliminare o perlomeno ridurre il più possibile cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, etc.) optando per soluzioni interrate, murate o comunque appoggiate a facciate ed altri manufatti secondo andamenti coerenti con il disegno architettonico degli stessi.
- L'apposizione in facciata di apparati e impianti tecnologici, quali condizionatori, antenne e tubi per la distribuzione del gas, può alterare in modo significativo gli aspetti compositivi e i caratteri architettonici degli edifici. Tali apparati e impianti devono pertanto essere preferibilmente collocati su parti degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, e comunque essere limitati il più possibile nel numero e posizionati secondo regole che tengono conto, per ogni edificio, del migliore inserimento possibile in funzione del rispetto del disegno e della partizione architettonica dei prospetti, e nel caso dei tubi della rete di distribuzione del gas, adeguarsi ai colori della facciata appoggiandosi, ove possibile, ad elementi di partitura della medesima già esistenti

Salvaguardia e valorizzazione delle aree in prossimità del Monastero di Torba

Visto il particolare interesse paesaggistico, naturalistico e storico-culturale dell'ambito in prossimità del Monastero di Torba dovranno essere prestate specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni, anche in considerazione del fatto che il Monastero è stato candidato per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO congiuntamente al sito archeologico di Castelseprio.

- Non dovranno essere previste nuove edificazioni di nessun genere a contorno del Monastero, al fine di preservarne la riconoscibilità e l'integrità delle ampie aree verdi e delle zone boscate che ne definiscono l'intorno;
- Non dovranno essere previsti ampliamenti delle aree industriali esistenti poste ad est della S.P. 42, fronteggianti il Monastero, nel caso di interventi di ristrutturazione

urbanistica edilizia dovranno essere comunque mantenute le altezze massime esistenti, le volumetrie complessive e realizzata una quinta verde di mascheramento, al fine di non compromettere gli aspetti paesaggistici e connotativi dei luoghi. Pertanto le attività industriali che necessitino di modifiche non coerenti con i criteri suddetti, dovranno essere delocalizzate.

- Deve essere posta specifica attenzione alla valorizzazione della percezione del manufatto e delle aree verdi al contorno dell'insedimento monastico, valutando con attenzione in tal senso l'introduzione di elementi vegetazionali e manufatti di qualunque natura che possano impedirne la fruizione panoramica dalle strade all'intorno.
- E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche fuori terra per la trasmissione di energia elettrica ed impianti di telecomunicazione che attraversino l'area, al fine di tutelare le visuali sul Monastero dai luoghi accessibili al pubblico.
- Lungo la viabilità che circonda l'area del Monastero (SP 42) è comunque esclusa la collocazione di cartellonistica o di altri mezzi pubblicitari, è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della strada ed è ammissibile la cartellonistica a carattere informativo, verificando comunque attentamente la collocazione e le caratteristiche dei manufatti al fine di assicurare il minore impatto ed evitare le interferenze con le visuali sul Monastero. La progettazione dei manufatti deve tenere conto dei criteri dettati al quarto punto del successivo paragrafo relativo alla tutela degli aspetti percettivi

Attenta gestione degli insediamenti recenti, di nuovi sviluppi urbani e infrastrutturali

- La localizzazione di nuovi insediamenti e le relative scelte compositive, dovranno essere preferibilmente tese al completamento di insediamenti già esistenti.
- L'eventuale nuova costruzione di edifici o manufatti a forte impatto visivo o dimensionale, dovrà essere attentamente valutata, anche sotto il profilo dell'ammissibilità oltre che sul piano dell'attento inserimento nel contesto, tenendo presente le indicazioni sopra riportate in merito alla salvaguardia dei caratteri connotativi del paesaggio tradizionale locale, alla riconoscibilità dei nuclei storici, alle visuali significative di carattere paesaggistico e alla valorizzazione dei percorsi storici e di fruizione paesaggistica.
- La progettazione degli spazi aperti dovrà prevedere una sistemazione del verde coerente con i caratteri propri del luogo, sia in riferimento alla scelta delle essenze, sia relativamente alla loro localizzazione.
- Anche per gli interventi minori, relativi alla realizzazione di recinzioni, tettoie, volumi accessori ed autorimesse, si dovranno tenere in considerazione gli aspetti paesaggistici definiti nel rispetto delle indicazioni di cui sopra. Dovranno essere utilizzati materiali consoni alle caratteristiche storico-architettoniche e ambientali del luogo. Per quanto riguarda le recinzioni, dovrà essere conservata la percepibilità delle aree verdi, assicurando che l'introduzione di nuovi manufatti o la sostituzione di quelli esistenti sia attentamente valutata e orientata di massima verso tipologie trasparenti o essenze arboree.
- La previsione di nuove strade dovrà essere effettuata attraverso uno specifico studio che consenta di mantenere l'attuale rapporto tra le aree verdi, i filari storici e le quinte arboree. La scelta del tracciato dovrà essere orientata verso soluzioni tali da evitare il più possibile la frammentazione territoriale degli elementi di valore naturalistico e paesaggistico-ambientale.

Tutela degli aspetti percettivi/visivi e azioni di valorizzazione

- Dovrà essere conservata la configurazione dell'insieme percepibile dagli spazi e dai percorsi pubblici ed in particolare dovrà essere posta estrema attenzione alla conservazione e valorizzazione di visuali o scorci sull'asta del fiume Olona e sulle aree verdi circostanti, sugli edifici storici-industriali o di particolare interesse architettonico. Gli interventi che prevedono l'inserimento di nuovi manufatti edilizi o elementi vegetali, dovranno pertanto confrontarsi con questi obiettivi.
- La realizzazione di itinerari di fruizione ciclopedonale dovrà attenersi ad un'attenta progettazione che tenda a salvaguardare l'integrità del sistema idrografico e delle aree verdi circostanti, contribuire alla valorizzazione e attenta fruizione dei manufatti di interesse storico-architettonico che hanno connotato l'identità e la rilevanza paesaggistica di questi luoghi.Utili riferimenti in merito alla progettazione delle piste ciclabili, sono forniti dalle specifiche indicazioni di settore a livello regionale e statale (ad oggi DM 557/99 e *Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale* BURL n. 19 del 12/05/2000).
- Particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia dell'impianto e della continuità dei tracciati storico-paesaggistici (in particolare il Tracciato della ex-ferrovia della Valmorea e della Valle Olona), avendo cura di conservare il medesimo percorso e di salvaguardare l'originaria morfologia del terreno al fine di permetterne la valorizzazione pedonale o ciclopedonale. Dovranno inoltre essere limitate le opere atte al contenimento delle terre e conservati gli elementi connotativi di valore simbolico testimoniale a corredo del tracciato e dovranno essere salvaguardate le visuali sul paesaggio circostante tramite opportuno governo delle trasformazioni al contorno.
- L'eventuale posa di cartellonistica deve essere valutata con particolare attenzione, al fine di preservare i numerosi scorci panoramici sulle aree di particolare interesse naturalistico quali il corso del fiume Olona, nonché di interesse storico-architettonico dei nuclei di antica formazione.
  - è comunque esclusa la collocazione di cartellonistica o di altri mezzi pubblicitari di grandi dimensioni ;
  - è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada;
  - è ammissibile la cartellonistica a carattere informativo, verificando comunque attentamente la collocazione e le caratteristiche dei manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso (sono da evitare cartelli luminosi con luce propria), curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico di appartenenza;

Riqualificazione delle aree degradate (zona estrattiva) e minimizzazione degli impatti di reti tecnologiche

- I piani di recupero degli ambiti adibiti all'attività di escavazione, dovranno definire uno studio complessivo che tenga conto della riqualificazione dell'area, della rimodellazione morfologica del terreno, della fruizione sostenibile, nonché delle visuali significative, tenendo presente le indicazioni sopra esposte in merito alla salvaguardia dei caratteri connotativi del paesaggio e all'utilizzo di materiali tradizionali, nonché di opere di ingegneria naturalistica.
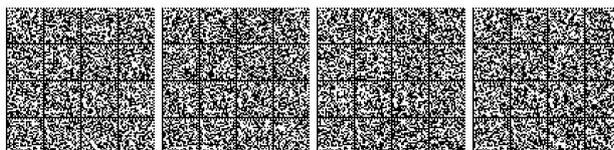
- Eventuali nuovi interventi sul territorio di reti tecnologiche per la trasmissione di energia elettrica, dovranno essere sottoposti ad un attento esame paesistico, finalizzato alla tutela dei coni di percezione visiva nei luoghi accessibili al pubblico e comunque privilegiando soluzioni a cavo interrato. Tale indicazione è valida anche nel caso di interventi di adeguamento delle linee esistenti. E comunque sempre richiesta un'attenta progettazione delle reti al fine di evitare l'attraversamento con cavo aereo del corso d'acqua.

ALLEGATO 3

OSSERVAZIONI

Ambito di tutela paesaggistica della fascia di rispetto del fiume Olona nei Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Castelseprio

PUNTO 1

OSSERVAZIONI PERVENUTE

1. **Consorzio del Seprio** (prot. reg.le 19358 del 25.07.85) - opposizione all'assoggettamento a tutela delle aree in fregio al Fiume Olona, in quanto ritenute ampiamente degradate dalla presenza di insediamenti produttivi, a differenza di altre non considerate nel perimetro tutelato ma di rilevante interesse paesaggistico;

2. **Comune di Gornate Olona** (prot. reg.le 19914 del 31.07.85) - richiesta di modifica e riduzione della perimetrazione di alcune aree non ritenute meritevoli sotto il profilo paesaggistico, in quanto zone edificate ed in parte produttive/industriali;

3. **Premazzi G. Rosando e Valli Antonio** (prot. reg.le 26690 del 16.10.85) richiesta di stralcio dell'area di proprietà, interessata dall'attività estrattiva;

Le osservazioni a partire dalla **n° 4** alla **n° 30**, di seguito indicate, comportano analoga opposizione alla deliberazione del 21.09.1984 sia sotto l'aspetto formale che nel merito, seppur riferite ai diversi beni di proprietà. Viene richiesto lo stralcio delle aree di proprietà, in quanto ritenute di scarsa valenza ambientale. Inoltre viene segnalata particolare preoccupazione per la possibile limitazione dell'attività imprenditoriale a seguito dell'assoggettamento a tutela.

4. **Vetreria Artistica Modena srl** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
5. **Toffanin Franco** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
6. **Cagnola Giuliana** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
7. **Lucato Cesare** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
8. **Lucato Anna Maria** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
9. **Squizzato Mario** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
10. **Lucato Vito** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
11. **Candian Francesco** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
12. **Colombo Luigia** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
13. **Lorenzon Attilio** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
14. **Presma s.p.a.** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
15. **Colombo Candida** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
16. **Alzati Ambrogio** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
17. **Premazzi Gilio** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
18. **Alzati Egidio e Bernardo** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
19. **Alzati Rina (**prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
20. **Officina F.lli Alzati** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
21. **Mazza Cesira** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
22. **Pollovo s.r.l.** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
23. **Colombo G. Paolo** e **Pizzoccheri M. Giovanna** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
24. **Colombo Ettore** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
25. **Bergonzi Eugenio** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);

26. **Bergonzi Angelo** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
27. **Cereda Stefano** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
28. **Ditta Allevamenti del Nord S.n.C.** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
29. **Barizza Giulio** e **Brugnoli Orlanda** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);
30. **Barizza Alberto** (prot. reg.le 20149 del 31.07.85);

Le osservazioni a partire dalla **n° 31** alla **n° 42**, di seguito indicate, comportano analoga opposizione alla deliberazione del 21.09.1984 in quanto le aree di proprietà ricadono in ambiti industriali e la tutela paesaggistica potrebbe ledere l'attività aziendale limitandone l'espansione e la trasformazione.

31. **Carbochem s.n.c.** (prot. reg.le 27865 del 28.10.85);
32. **Mazzucchelli Celluloide S.p.A.** (prot. reg.le 28460 del 30.10.85);
33. **Aemme S.n.c.** (prot. reg.le 27866 del 28.10.85);
34. **Esse Gi Emme S.r.l.** (prot. reg.le 27868 del 28.10.85);
35. **Marchisi Fernando** (prot. reg.le 27869 del 28.10.85);
36. **Cartiera Crespi** (prot. reg.le 27870 del 28.10.85);
37. **Novaplast S.n.c.** (prot. reg.le 27867 del 28.10.85);
38. **Epifani Egino e Lamendola Antonia** (prot. reg.le 28270 del 30.10.85);
39. **F.lli Calò e figli** (prot. reg.le 28269 del 30.10.85);
40. **A.CH.IND. S.n.c.** (prot. reg.le 28268 del 30.10.85);
41. **Calcagni Luciano** (prot. reg.le 28461 del 30.10.85);
42. **Mazzonetto Sergio** (prot. reg.le 29413 del 7.11.85).

PUNTO 2

ESAME OSSERVAZIONI

Sono da respingere tutte le osservazioni elencate al PUNTO 1 (dalla n° 1 alla n° 42) in quanto le motivazioni e le indicazioni di tutela ribadite dalla Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Varese nelle sedute dell'11.02.2008 e 22.07.2008, hanno risottolineato il valore paesaggistico complessivo dell'area, riconfermando la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico espressa nel verbale delle Commissione del 21.09.1984 che prevede la tutela a tutti i sistemi e valori ambientali delle aree in prossimità del fiume Olona, al fine di salvaguardarne identità e riconoscibilità paesistica anche tramite attento recupero delle aree parzialmente degradate.
I nuclei storici, l'edilizia diffusa e l'architettura industriale sono componenti fondamentali del paesaggio antropico del fiume. La tutela dei caratteri morfologici e materici degli edifici, nonchè degli storici manufatti industriali, è finalizzata ad orientare la pianificazione locale verso il mantenimento e la valorizzazione delle permanenze storiche e l'attento inserimento di eventuali nuovi manufatti.
Si segnala inoltre che l'assoggettamento a tutela non inibisce eventuali trasformazioni o innovazioni, ma comporta che qualsiasi intervento di trasformazione sia verificato valutandone preliminarmente l'impatto nel contesto dal punto di vista paesaggistico, tenendo conto di quanto indicato nella motivazione e nella disciplina di tutela della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico.

09A11261

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancellaria della Corte suprema di cassazione, in data 24 settembre 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per la cancellazione del lavoro precario, per l'estensione delle garanzie dei lavoratori e l'istituzione di un fondo straordinario contro la disoccupazione».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicio presso lo studio legale Brochiero Magrone Galdi in via Giovanni Bettolo n. 4 - 00195 Roma, tel. 06/3724677 - comunistisinistrapop@libero.it

09A11327

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita di Maria SS. della Pietà, in Larino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2009, viene estinta la Confraternita di Maria SS. della Pietà, con sede in Larino (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A11240

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Scioglimento di cinquantasei società cooperative

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquantasei società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Lazio, Lombardia, Marchi, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica si sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*setptiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi - Divisione IV, vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO N. 22/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	ALTEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SULMONA (AQ)	ABRUZZO	01446430660	17/12/1997	LEGA
2	COOPERATIVA SAPIENZA A R.L.	SAN VITO CHIETINO (CH)	ABRUZZO	01335090690	29/04/1985	
3	LE VETRINE DEL CENTRO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PENNE (PE)	ABRUZZO	01618390684	11/05/2001	
4	CRESCERE INSIEME SOC. COOP. A R.L.	BERNALDA (MT)	BASILICATA	00521770776	22/12/1989	
5	COOPERATIVA SOCIALE PRO.MO.RE PICCOLA S.C.A.R.L.	COSENZA	CALABRIA	02457390785	09/11/2001	
6	COOP. INF. - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	BELVEDERE MARITTIMO (CS)	CALABRIA	02312550789	04/01/2000	
7	SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA – CULTURA, SPORT E TURISMO	COSENZA	CALABRIA	02807690785	27/10/2006	UNCI
8	POLEMOS NEW – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02631410780	29/03/2004	
9	PETER PAN SOC. COOP.	ROSSANO (CS)	CALABRIA	02294260787	04/10/1999	
10	SOCIETA' COOPERATIVA PECORARO	LAURENA DI BORRELLO (RC)	CALABRIA	00958400806	07/08/1986	CCI
11	LOGISTICA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	CAMPANIA	05548631216	26/10/2006	
12	OLIVICOLTORI ALBURNINI – S.C.R.L.	CONTRONE (SA)	CAMPANIA	02031650654	30/06/1984	UNCI
13	2 G COSTRUZIONI S.C.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)	CAMPANIA	01365050622	13/01/2006	
14	ENNERRE NAPOLI ROCK SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07727710639	02/03/2001	
15	ROSA AZZURRA COOPERATIVA SOCIALE	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03566201210	23/11/1998	
16	S. ANTONIO SOCIETA' COOP. DI PROD. E LAV. A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01795050630	30/05/1979	
17	LA LOGICA – SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	SALERNO	CAMPANIA	02519450650	01/12/1988	
18	COOPERATIVA CENTAURINO – S.C.R.L.	ROFRANO (SA)	CAMPANIA	93001740658	05/05/1984	UNICOOP
19	DEMOMEDIA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMPEI (NA)	CAMPANIA	03715701219	07/05/1999	
20	OMNIS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PARMA	EMILIA R.	02319070344	29/07/2004	AGCI
21	5 STELLE SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	EMILIA R.	02548111208	31/03/2005	
22	ALMO ARCH SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05376530589	08/03/1982	LEGA
23	NEW GOLDEN HOUSE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	05380761006	19/09/1997	
24	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TOLFA (RM)	LAZIO	04457401000	04/02/1993	
25	GIULIA TRASPORTI 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07967511002	05/04/2004	UNICOOP
26	GRUPPO MACCARI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIUGGI (FR)	LAZIO	02027630603	07/02/1998	UNCI
27	COOPERATIVA MULTISERVICE	MORLUPO (RM)	LAZIO	07104331009	24/05/2002	
28	FEARLESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CECCANO (FR)	LAZIO	02379570605	09/02/2005	
29	LA NUOVA ALBA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LECCO	LOMBARDIA	02126300132	30/03/1994	UNICOOP
30	SEAM – STUDI E SERVIZI ECOLOGICI, AMBIENTALI E MARINI – P.S.C. A R.L.	ANCONA	MARCHE	01500440423	15/10/1997	CCI
31	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA COMAT – COOPERATIVA MATESE A R.L.	BOIANO (CB)	MOLISE	01437230707	29/01/2001	LEGA
32	COOPERATIVA PALATA 92 DI PRODUZIONE E SERVIZI A R.L.	PALATA (CB)	MOLISE	00837900703	16/04/1992	LEGA
33	MONTE VAIRANO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BUSSO (CB)	MOLISE	01442380703	03/04/2001	LEGA
34	ETICATAO IMMOBILIARE – SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	PIEMONTE	09436420013	14/09/2006	UNCI
35	COOPERATIVA SOCIALE PEGASO 2000 SOC. COOP. A R.L.	CAROVIGNO (BR)	PUGLIA	01806210744	30/04/1998	
36	AGRICOLA SURGELATI – SOC. COOP. A R.L.	COPERTINO (LE)	PUGLIA	02258750757	25/02/1987	LEGA
37	ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA	MODUGNO (BA)	PUGLIA	05764960729	24/10/2001	UNICOOP
38	AZZURRA SERVICES PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CEGLIE MESSAPICA (BR)	PUGLIA	02018370748	05/05/2003	
39	COOPERATIVA LA PIAZZETTA – SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)	PUGLIA	02512880739	11/05/2004	
40	LA FORMICA – SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI	TARANTO	PUGLIA	02600640730	01/03/2006	
41	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GLOBO	LECCE	PUGLIA	03812250755	25/06/2004	CCI
42	KAIRO'S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ANDRIA (BA)	PUGLIA	05765060727	23/10/2001	
43	EREDITA'	VILLA CASTELLI (BR)	PUGLIA	00238050744	16/11/1978	
44	EUROPA LAVORO COOPERATIVA SOCIALE DI PROD. E LAVORO ONLUS	BRINDISI	PUGLIA	01806180749	19/05/1998	CCI
45	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. EUROPA SERVICE	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	05669580721	05/03/2001	
46	LIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	03067660922	31/10/2006	
47	CMP – SOCIETA' COOPERATIVA	RIOLA SARDO (OR)	SARDEGNA	01067950954	28/06/2004	LEGA
48	AZIENDA AGRICOLA IS RIUS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLAMASSARGIA (CA)	SARDEGNA	02647900923	16/02/2001	
49	STRUCTURAL – SOCIETA' COOPERATIVA	URAS (OR)	SARDEGNA	01088100951	01/02/2006	CCI
50	SOCIETA' COOPERATIVA PARDU GELEA A R.L.	VILLAPUTZU (CA)	SARDEGNA	01605930922	20/03/1986	LEGA
51	CARCERE ARAGONESE SERVIZI CULTURALI – PICCOLA SOCIETA' COOP.VA	SELARGIUS (CA)	SARDEGNA	02780140923	16/12/2002	
52	L'ERICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MURAVERA (CA)	SARDEGNA	02509690927	24/05/1999	
53	CONCORDIA SOC. COOP. A R.L.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	TOSCANA	01065450536	16/03/1994	
54	SPORTVENTURA SOCIETA' COOPERATIVA	GROSSETO	TOSCANA	01107580530	31/01/1996	
55	SOCIETA' COOPERATIVA RODIGINA SERVIZI	OCCHIOBELLO (RO)	VENETO	01297970293	02/02/2006	
56	IL LAVORO SOC. COOP. A R.L.	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	VENETO	03267690240	13/10/2005	

09A11246

Scioglimento di quarantatrè società cooperative

Avvio del procedimento per lo scioglimento di quarantatrè società cooperative aventi sede nelle regioni: Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica si sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*setptiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi - Divisione IV, vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO N. 21/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	LU CASTEDDU SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STINTINO (SS)	SARDEGNA	01967750900	17/09/2001	CCI
2	LA CITTADELLA	CAGLIARI	SARDEGNA	80023860929	25/05/1964	
3	COOPERATIVA BELVEDERE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHEREMULE (SS)	SARDEGNA	01816690901	25/06/1998	CCI
4	QUI CAPRERA SOCIETA' COOPERATIVA	LA MADDALENA (SS)	SARDEGNA	02099360907	18/03/2004	CCI
5	ALLEVATORI DEL SARRABUS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MURAVERA (CA)	SARDEGNA	01411750928	14/09/1983	CCI
6	PENSIERINGIOCO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ORISTANO	SARDEGNA	01053820955	14/07/2003	CCI
7	COOPERATIVA SOCIALE EVAGORA – SOCIETA' COOPERATIVA	ELINI (NU)	SARDEGNA	01245560915	18/10/2005	
8	AGROS – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CABRAS (OR)	SARDEGNA	00731160958	18/03/1999	UNCI
9	SA PEDRA SCRITTA – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SIAPICCIA (OR)	SARDEGNA	00706820958	29/08/1997	LEGA
10	RO.CA.GI' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CABRAS (OR)	SARDEGNA	00737600957	17/11/1999	CCI
11	EDILBLU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NULVI (SS)	SARDEGNA	01976850907	13/11/2001	
12	CENTRO STUDI GREGORY BATESON PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CAGLIARI	SARDEGNA	02441260920	07/07/1998	AGCI
13	LA PERLA BLU – SOCIETA' COOPERATIVA	MARRUBIU (OR)	SARDEGNA	01010270955	13/06/2000	UNCI
14	COOPERATIVA BALNEARE POETTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	SARDEGNA	80017340920	10/07/1978	
15	SOCIETA' OLEARIA SULCITANA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTADI (CA)	SARDEGNA	02821880925	29/05/2003	
16	AGENZIA DI CONSULENZA E FORMAZIONE PERMANENTE – AFORPEM – SOC. COOP. A R.L.	SANTU LUSSURGIU (OR)	SARDEGNA	90032910953	12/07/2004	LEGA
17	EUROSARDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – NO PROFIT A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	02173180908	29/09/2005	LEGA
18	NUOVA AURORA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ORISTANO	SARDEGNA	01071660953	26/10/2004	LEGA
19	BEBILANDIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	01991170901	11/02/2002	
20	GRUPPO PASTORI DEL GERREI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN NICOLO' GERREI (CA)	SARDEGNA	00282220920	28/07/1962	CCI
21	AGROZOOTECNICA S. ANDREA FRIUS – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SANT'ANDREA FRIUS (CA)	SARDEGNA	00563510924	27/01/1977	CCI
22	FILIPPO TURATI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	00194050902	02/10/1975	
23	COOPERATIVA MANUTENZIONE IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN VERO MILIS (OR)	SARDEGNA	00357600956	10/10/1980	
24	GEA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRALBA (OR)	SARDEGNA	02691800920	27/09/2001	
25	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. KROMATIKA	GROSSETO	TOSCANA	01269070536	15/03/2002	
26	COOPERATIVA AGRICOLA LE GINESTRE 2	PONTASSIEVE (FI)	TOSCANA	05557090486	15/07/2005	
27	GENIUS SOCIETA' COOPERATIVA	COLLE DI VAL D'ELSA (SI)	TOSCANA	01105950529	05/08/2003	CCI
28	ARTE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	TOSCANA	05555910487	11/07/2005	
29	PETER PAN SOCIETA' COOPERATIVA	ABBADIA SAN SALVATORE (SI)	TOSCANA	01152530521	16/03/2005	
30	JOKO SOC. COOP. A R.L.	PRATO	TOSCANA	01887010971	11/02/2002	LEGA
31	SOCIETA' COOPERATIVA BOSCHIVA MASSA E COZZILE	MASSA E COZZILE (PT)	TOSCANA	01561080472	27/04/2005	
32	L'OLIVO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	TOSCANA	01001260536	14/06/1991	AGCI
33	IL FIORDALISO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FABBRO (TR)	UMBRIA	01238110553	24/04/2001	
34	DOMINA SOCIETA' COOPERATIVA	MASSA MARTANA (PG)	UMBRIA	02652720547	13/02/2003	
35	SPOLETOLAB SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SPOLETO (PG)	UMBRIA	02202380545	08/11/1996	CCI
36	COOPERATIVA COSTRUZIONI AERONAUTICHE UMBRE – SOC. COOP. PROD. LAVORO A R.L.	PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)	UMBRIA	02573550544	17/12/2001	
37	COOPERATIVA SOCIALE OLIMPIA SOC. COOP. A R.L.	FONTE (TV)	VENETO	03540280264	18/04/2000	UNICOOP
38	NEW SOCIETA' COOPERATIVA	LUSIA (RO)	VENETO	01273470292	09/03/2005	
39	COOPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE	LAVAGNO (VR)	VENETO	02437380237	01/02/1993	UNCI
40	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	VENEZIA	VENETO	03646270276	18/10/2005	
41	ZIANI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DUEVILLE (VI)	VENETO	03164160248	03/06/2004	
42	EUROSTAR SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAVILLA VICENTINA (VI)	VENETO	02982990240	11/02/2002	
43	ATLAS MORO – SOCIETA' COOPERATIVA	NOVENTA VICENTINA (VI)	VENETO	03234020240	14/04/2005	

09A11245
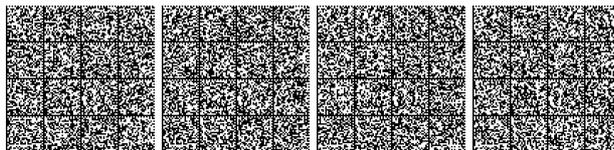
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tanax»

Provvedimento n. 181 del 17 settembre 2009

Medicinale per uso veterinario TANAX soluzione iniettabile per cani, gatti e animali di piccola taglia.

Confezioni: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101383014.

Titolare A.I.C.: Intervet International con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati: modifiche apportate al punto 4.4 ed al punto 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguenti modifiche al foglio illustrativo:

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

«Al fine di evitare possibili sofferenze, l'animale, prima dell'inoculazione di Tanax, deve essere sottoposto ad anestesia generale.».

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

«Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. La somministrazione e la detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Gli animali soppressi devono essere distrutti o comunque posti in luoghi inaccessibili ad altri animali.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali.

L'iniezione di questo farmaco nell'uomo può essere letale - prestare la massima attenzione per evitare l'autoiniezione accidentale.

Il prodotto non deve essere somministrato da donne in gravidanza.

Nel caso che il medico veterinario venga a contatto accidentalmente tramite ferite cutanee o nel caso di penetrazione nei tessuti sottocutanei dell'ago della siringa contenente Tanax devono essere prese le seguenti misure: lavare la ferita con acqua corrente e comprimere il sito della puntura.

Consultare immediatamente un medico, mostrargli il flaconcino o il foglietto illustrativo del prodotto.

Gli antidoti sono sostanze ad attività analettica centrale (contro la componente narcotica) e fisostigmine (contro la componente curaro-simile).

Evitare il contatto con occhi, cute e mucose. Indossare occhiali e guanti di protezione durante la somministrazione del medicinale. In caso di contatto accidentale lavare con abbondante acqua e consultare il medico.».

Il medicinale per uso veterinario deve essere posto in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento, e i medici veterinari devono attenersi immediatamente a quanto indicato al punto 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere vendute confezioni che non recano le modifiche di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha validità immediata.

09A11277

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Provvedimento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni all'adeguamento tecnico funzionale del vigente piano regolatore portuale di Catania.

Con il decreto n. 0001052 dell'8 agosto 2009 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito all'adeguamento tecnico-funzionale del vigente Piano regolatore portuale di Catania, per la realizzazione di una nuova darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e containers con approfondimenti dei fondali alla quota -13,00 m e con la realizzazione di circa 11 ha di piazzali del Porto di Catania, in comune di Catania, presentata dall'Autorita portuale di Catania, con sede in via Dusmet s.n. - 95131 Porto di Catania.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A11247

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato di avvenuta registrazione del decreto 30 aprile 2009, recante conferimento di delega al Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio.

Si comunica che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 aprile 2009, recante conferimento di delega al Sottosegretario di Stato On. Antonio Buonfiglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2009, n. 119 - serie generale, è stato registrato dalla Corte dei Conti – Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive il 6 agosto 2009 al registro n. 3 foglio n. 107.

09A11237

Domanda di registrazione della denominazione «Tettnanger Hopfen», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 222 del 15 settembre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal HVG Service Baden-Wüttemberg e.V.- Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato, luppolo «Tettnanger Hopfen».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A11242
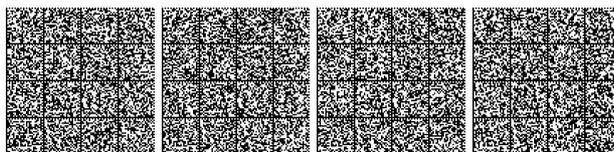
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Approfondimento e analisi dei dati di monitoraggio inerenti le procedure di trasferimento delle utenze tra operatori di rete fissa».

Si comunica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della delibera n. 41/09/CIR, l'avvio del procedimento istruttorio denominato «Approfondimento e analisi dei dati di monitoraggio inerenti le procedure di trasferimento delle utenze tra Operatori di rete fissa».

Scopo del procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della delibera n. 41/09/CIR, è l'approfondimento ed analisi dei dati di monitoraggio di cui all'art. 20-*bis* della delibera n. 274/07/CONS, con particolare riferimento ai dati forniti dalla divisione rete dell'operatore notificato in merito alle attivazioni e di cui all'art. 2 comma 14 della delibera n. 69/08/CIR, al fine di individuare linee di intervento per la soluzione di eventuali criticità.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Santella, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica.

Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità memorie scritte sull'argomento oggetto del procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, da inviare al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica - Centro direzionale, Isola B/5, Torre Francesco - 80143 Napoli.

Le comunicazioni dovranno recare la dicitura «Approfondimento e analisi dei dati di monitoraggio inerenti le procedure di trasferimento delle utenze tra Operatori di rete fissa», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente.

Tali comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguenti numero: +39 081/7597621.

È gradito l'invio anche in formato elettronico ai seguenti indirizzi e-mail: g.santella@agcom.it, i.capasso@agcom.it. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte,

Tutti i documenti e le memorie scritte dovranno indicare, separatamente, le eventuali parti da sottrarre all'accesso, riportando le motivazioni in merito al pregiudizio concreto e attuale derivante alla società dalla messa a disposizione della documentazione inviata nel corso del procedimento istruttorio.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, che deve pervenire all'Autorità tramite raccomandata, raccomandata a mano o corriere, ed essere anticipata via fax, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato relativo all'invio della documentazione, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un contatto fax per l'invio di eventuali successive comunicazioni.

La presente comunicazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

09A11239

AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Avviso di deposito e di pubblicazione on line della proposta di Piano di gestione delle acque del distretto idrografico pilota del fiume Serchio corredata da rapporto ambientale.

Nel rispetto degli adempimenti richiesti dall'art. 1, comma 3-*bis*, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente e della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, si comunica, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che la proposta di Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico pilota del fiume Serchio, corredata dal Rapporto ambientale e relativa sintesi non tecnica, è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

Si informa pertanto, nel rispetto dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, che la suddetta proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 5 e comma 6, è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale ed è depositata presso:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, viale Colombo n. 112 - 00147, Roma;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale - Div. VIII - Certificazione ambientale e valutazione ambientale strategica di piani e programmi, viale Colombo n. 44 - 00147 - Roma;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la qualità della vita, viale Colombo n. 44 - 00147, Roma;

Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee - Servizio II - Tutela del paesaggio, via di San Michele n. 22 - 00153 Roma;

regione Toscana - Ufficio relazioni con il pubblico della Giunta regionale, Palazzo A, via di Novoli n. 26 - 50127 Firenze;

provincia di Lucca - Ufficio relazioni con il pubblico, Palazzo Ducale, piazza Napoleone - 55100 Lucca;

provincia di Pisa - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Vittorio Emanuele II n. 14 - 56125 Pisa;

provincia di Pistoia - Ufficio relazioni con il pubblico, via Cavour n. 2 - 51100, Pistoia.

Inoltre, nel rispetto dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008, la proposta di Piano, corredata dal Rapporto ambientale e relativa sintesi non tecnica, è depositata per la visione/consultazione, presso gli uffici dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio e pubblicata sul sito web ufficiale dell'Autorità all'indirizzo http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, entro sessanta giorni a decorrere dal 25 settembre 2009, data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, chiunque può prendere visione dei suddetti documenti e presentare osservazioni, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax, all'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio, via Vittorio Veneto n. 1 - Lucca, tel. 0583-462241, fax: 0583-471441, posta elettronica: segreteria@bacinoserchio.it o bacinoserchio@postacert.toscana.it, specificando all'oggetto «Contributi alla Proposta di Piano di Gestione corredata da Rapporto Ambientale».

09A11243

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Nicosia Moreno, con sede in Lastra a Signa, già assegnataria del marchio 1043 FI, in data 13 agosto 2009 ha comunicato la cessazione dell'attività di fabbricazione oggetti in metalli preziosi restituendo due punzoni in dotazione.

Si rende noto, altresì, che è stata depositata denuncia di smarrimento di un punzone in dotazione alla società Orotech S.r.l., con sede in Scandicci, assegnataria del marchio 1646 FI.

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

09A11241

REGIONE SARDEGNA

Fase di consultazione nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna.

In adempimento di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, l'Autorità di bacino regionale della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Autorità procedente e di proponente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *q)* e lettera *r)* del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 e ai sensi della legge 27 Febbraio 2009, n. 13 comunica che gli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (Proposta di Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna, Rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso) sono stati depositati e sono disponibili per la visione/consultazione presso i seguenti uffici:

Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - via Roma 80 - 09123 Cagliari;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la salvaguardia ambientale - Div. VIII - Certificazione ambientale e valutazione ambientale strategica di piani e programmi - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;

Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee - Servizio II - Tutela del paesaggio - via San Michele, 22 - 00153 Roma;

Province della Sardegna.

Ai sensi del comma 2 del succitato art. 14, la stessa documentazione è inoltre disponibile nel sito web della Regione Sardegna http://www.regione.sardegna.it/, nella sezione Speciali «Piano gestione distretto idrografico».

Ai sensi del comma 3 del succitato art. 14, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, chiunque può prendere visione dei suddetti elaborati e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax alla Direzione Generale della Presidenza - Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna via Roma n. 80 - 09123 Cagliari; posta elettronica: consultazione.pianodigestione@regione.sardegna.it ; fax 070 606 6391.

09A11278

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-223) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
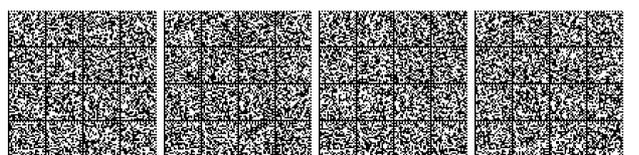
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.